SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

281ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO
e del Vice Presidente GATTO

INDICE

ASSEMBLEA CONSULTIVA DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Dimissioni di senatori membri effettivi *Pag.* 14779

CONGEDI 14779

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14779
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 14780
Coordinamento da parte di Commissione permanente 14780
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 14779
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 14779
Presentazione di relazione 14780

Seguito della discussione:

« Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario » **(1100)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BERGAMASCO . . . . . 14789 e *passim*
BONALDI . . . . . *Pag.* 14781
CHIARIELLO . . . . . 14802 e *passim*
CROLLALANZA 14803, 14805
* DE LUCA, *relatore* . . . . . 14789 e *passim*
GATTO, *Ministro senza portafoglio* 14790 e *passim*
NENCIONI . . . . . 14787 e *passim*
PICARDO 14818, 14822
TRABUCCHI 14798, 14810, 14826

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 14832, 14833

Per lo svolgimento di una interpellanza:

PRESIDENTE 14832
MAGNO 14832

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 14780

UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per la nomina di un Vice Presidente, di un senatore Questore e di due senatori Segretari del Senato 14780, 14790, 14800

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Caron per giorni 1, Pennacchio per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di dimissioni di senatori dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Cavezzali e Fossa, entrati a far parte del Governo, hanno presentato le dimissioni dalla carica di membri effettivi dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LOMBARDI, BERTOLA, BENAGLIA, TORELLI, SPIGAROLI, BALDINI, ZANNINI, ALBERTINI, POZZAR, ZELIOLI LANZINI, BANFI e COLLEONI. — « Riordino delle utenze irrigue in alcuni comprensori di antica irrigazione » (1199);

BANFI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GIRAUDO e LOMBARDI. — « Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » (1200);

PERRINO e MORANDI. — « Modifica dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1201).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie » (1091), previo parere della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti le Commissioni riunite 2ª (Giustizia e autorizzazioni a procedere) e 8ª (Agricoltura e foreste), sono stati deferiti in sede deliberante i disegni di legge: CIPOLLA ed altri. — « Norme in materia di enfiteusi » (654) e GATTO Simone ed altri. — « Norme integra-

tive della legge 22 luglio 1966, n. 607, per la determinazione del canone e per il riscatto delle enfiteusi urbane ed edificatorie » (675), già assegnati alle Commissioni stesse in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Brusasca ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: GIRAUDO ed altri. — « Concessione di un contributo annuo per il finanziamento dell'Istituto universitario di studi europei di Torino » (687).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che nelle sedute di stamani le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Estensione della devoluzione in proprietà prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, alle casse ed enti di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musicisti, degli scrittori, degli artisti figurativi e degli attori » (1068);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » (905);

« Abolizione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole » (1037);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre dell'anno 1968 » (1174).

Annunzio di coordinamento del disegno di legge n. 750

P R E S I D E N T E . Comunico che nella seduta di ieri la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha proceduto al coordinamento del testo del disegno di legge n. 750, con il seguente nuovo titolo:

« Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti ».

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E . Informo che il Governo ha fatto conoscere di essere disposto a rispondere alle interrogazioni dei senatori Valori (1634), Fabbrini (1635), Tullia Romagnoli Carettoni (1636), Bergamasco (1637), Brusasca (1638) e Iannelli (1640), sugli eventi bellici in Libano, nella giornata di domani. Pertanto, dette interrogazioni saranno svolte al termine della seduta antimeridiana di domani.

Informo inoltre che il Governo ha fatto conoscere di essere disposto a rispondere alla interpellanza dei senatori Picardo e Nencioni (322), sulla chiusura degli ambulatori e dei gabinetti diagnostici degli enti mutuo-previdenziali, nella giornata di martedì 19 maggio. Pertanto, tale interpellanza sarà posta all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di detto giorno.

Votazione per la nomina di un Vice Presidente, di un senatore Questore e di due senatori Segretari del Senato

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Vice Presidente, di un senatore Questore e di due senatori Segretari del Senato.

Ricordo che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del Regolamento, per ognuna delle dette votazioni ciascun senatore dovrà scrivere sulla propria scheda un solo nome.

La votazione per le tre nomine avverrà congiuntamente con il deposito delle schede in tre diverse urne.

Ritengo opportuno che lo spoglio delle schede delle tre votazioni sia fatto da un'unica commissione di scrutinio.

Estraggo a sorte i nomi degli otto senatori che procederanno allo spoglio delle schede di votazione.

(*Sono estratti i nomi dei senatori Picardo, Zannier, Fabbrini, Bloise, Romagnoli Carettoni Tullia, Bermani, Benedetti, Orlandi*).

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Avverto che le urne restano aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario » (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 1.

Entrate tributarie.

Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Alle Regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.

Alle Regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.

B O N A L D I . Domando di parlare sull'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A L D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il meno che si possa dire nel prendere in esame le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1100 è che esse pongono questi organismi, che dovrebbero essere finanziariamente autonomi, a totale carico dello Stato. Le entrate delle Regioni secondo questo disegno di legge sono di tre tipi: quelle tributarie, previste dall'articolo 1 che stiamo adesso prendendo in esame e dall'articolo 8, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 e i contributi speciali di cui all'articolo 12. Per gli ultimi due non vi sono dubbi: il fondo di finanziamento dovrà essere iscritto nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e i contributi speciali saranno assegnati alle Regioni con apposite leggi. È chiaro dunque che nell'un caso e nell'altro dovrà essere lo Stato a erogare i mezzi relativi. Anche la destinazione di questi fondi è prescritta nei rispettivi articoli in forma sufficientemente indicativa. Essi dovranno servire a far fronte alla spesa di investimento. Nulla si dice invece nell'articolo 1 circa la destinazione delle entrate tributarie. È una grave lacuna e non è la sola, come vedremo, nella stesura di questo articolo. In mancanza di meglio dobbiamo procedere per esclusione e poichè, come si è detto, alla spesa di investimento si provve-

de altrimenti, possiamo ragionevolmente supporre che le entrate tributarie debbano servire a coprire la spesa corrente, come del resto si deduce dalla Costituzione.

Orbene, almeno in questo, il disegno di legge avrebbe dovuto riservare alle Regioni un minimo di autonomia per restare aderente sia pure in parte al dettato costituzionale. Infatti l'articolo 119 della Costituzione stabilisce che « Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica ». Essere finanziariamente autonome — dovrebbe essere evidente — significa disporre di propri mezzi di vita, avere nel proprio ambito le fonti per sostenersi e per agire. Un organismo che spende del denaro erogato da altri non fa che della pura e semplice amministrazione e se la Costituzione avesse voluto limitare a questo l'attività delle Regioni avrebbe parlato di autonomia amministrativa e non di autonomia finanziaria. In aperto contrasto con quanto la Costituzione prescrive, il disegno di legge pone le Regioni in una condizione di completa dipendenza dallo Stato anche per i mezzi necessari a far fronte alla spesa corrente. Un semplice esame delle entrate tributarie previste dall'articolo 1 basta a convincercene. Queste entrate sono di due tipi: i tributi propri e il gettito di alcuni tributi erariali. Su questi ultimi non c'è da discutere, i tributi restano di pertinenza dell'erario e solo il gettito viene devoluto alle Regioni in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, attraverso l'apposito fondo comune. L'unico campo nel quale si potrebbe riscontrare un minimo di azione autonoma è quello dei tributi propri. Ma si tratta di vera autonomia? Prendiamo ad esempio la tassa regionale di circolazione; la si può definire davvero un tributo proprio della Regione? Di nome lo è, ma se esaminiamo l'articolo 4 in cui si stabiliscono i modi della sua istituzione, ci rendiamo conto che tutto si riduce a questo: lo Stato rinunzia a favore della Regione a metà dell'ammontare della tassa di circolazione attualmente in vigore. Se cambia la forma, la sostanza non muta. Anche in questo caso è lo Stato che cede alla Regione una parte delle sue entrate.

Altrettanto può dirsi dell'imposta sulle concessioni statali, sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Questi beni saranno forse trasferiti alle Regioni? Tutt'altro; essi resteranno di proprietà dello Stato. Ma almeno le concessioni diventeranno di pertinenza regionale? Nemmeno questo: sarà sempre lo Stato a rilasciarle. La Regione acquisterà solo il diritto ad introitare una imposta su beni che non le appartengono e su un'attività, quella di rilasciare le concessioni, che non esercita. È autonomia questa?

Solo la tassa sulle concessioni regionali e quella sull'occupazione di spazio di aree pubbliche si possono considerare di effettiva pertinenza regionale, ma, come i colleghi liberali hanno già fatto osservare durante il dibattito alla Camera, il gettito di queste tasse è assolutamente irrisorio, appena un miliardo e mezzo sui 700 miliardi che dovrebbero derivare dall'insieme delle entrate tributarie.

Come si vede, anche i mezzi per coprire la spesa corrente non verranno alle Regioni da fonti proprie; la dipendenza dallo Stato è assoluta. L'autonomia finanziaria sancita dalla Costituzione è praticamente inesistente.

È davvero singolare che questi rilievi debbano essere mossi dalla nostra parte nei confronti di coloro che hanno sempre affermato che l'istituzione delle Regioni doveva essere il momento essenziale di una radicale trasformazione della vita pubblica, basata sullo sviluppo delle autonomie locali. Da anni i partiti regionalisti insistono sulle autonomie locali, vantandole come l'infallibile ricetta capace di guarire tutti i mali; per anni essi hanno polemizzato contro di noi, accusandoci di volerle comprimere e poi, quando viene il momento di passare all'atto pratico e di dare alla parola autonomia un significato concreto, ecco che gli stessi regionalisti ci presentano una legge che la svuota di ogni contenuto.

Singolare contraddizione! Tanto singolare che non possiamo fare a meno di chiederci se questo comportamento derivi da semplice miopia oppure da un calcolo preordinato. La seconda ipotesi mi sembra più rispondente alla realtà. Le Regioni vengono private di ogni autonomia finanziaria non da un ca-

suale incrociarsi di articoli e di disposizioni diverse e mal coordinate, ma da un preciso concetto che ispira tutto il disegno di legge e che ritroviamo già compiutamente espresso nell'articolo 1.

Questo principio venne chiaramente enunciato dal senatore Bosco, che a quel tempo era Ministro delle finanze, quando illustrò il disegno di legge dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Disse il senatore Bosco: « L'istituzione delle Regioni non rappresenterà nessun aggravio per i contribuenti, in quanto le spese per le Regioni saranno compensate da corrispondenti riduzioni nel bilancio delle spese dello Stato ».

In pratica, il meccanismo dovrebbe essere questo: le Regioni non avranno nessuna fonte autonoma di finanziamento; i mezzi per il loro funzionamento saranno forniti dallo Stato, il quale a sua volta li recupererà risparmiando sulle funzioni che non sarà più tenuto a svolgere, perchè ad esse provvederanno d'ora in poi le Regioni. Questa ipotesi del risparmio da parte dello Stato non è contenuta nell'articolo 1. Noi la ritroveremo, anche se non è espressa con la dovuta chiarezza, nei successivi articoli 18 e 21. Essa è tuttavia non tanto la conseguenza, quanto la premessa di ciò che l'articolo 1 dispone, perchè altrimenti non si vede come potrebbe lo Stato, nelle sue attuali condizioni, rinunciare al gettito dei tributi che l'articolo stesso devolve a favore delle Regioni.

Lasciamo per il momento da parte la fondatezza di questa ipotesi sulla quale mi propongo di ritornare. Cerchiamo invece di individuare il motivo di questa imprevista e inconsueta liberalità del Governo nei confronti dei contribuenti, di questa encomiabile preoccupazione di non far gravare il peso delle Regioni sulle loro tasche. Semplice demagogia? Desiderio di non rendere impopolare la riforma regionale e di non dare armi all'opposizione che ha sempre posto in rilievo l'alto costo che i contribuenti avrebbero dovuto sopportare per l'istituzione delle Regioni? Probabilmente no. Il fatto è che dalle tasche dei contribuenti non può essere più spremuto nemmeno un soldo. Essi non pagano tutto quello che il fisco chiede loro, ma tutto quello che sono in grado di pagare e quando la pressione del fisco va oltre si rifugiano nell'evasione.

Questa realtà è stata apertamente riconosciuta nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge per la riforma tributaria.

Le imponenti dimensioni delle evasioni fiscali vi sono sommariamente, ma efficacemente tracciate. Le evasioni sull'IGE — dice la relazione — raggiungono il 35 per cento; nel 1968 dal totale delle denuncie risultò un reddito imponibile ai fini della complementare di 3.800 miliardi circa. Solo 21 mila redditi erano superiori ai cinque milioni e di questi 648 superavano i 20 milioni. Calcoli successivi hanno stabilito che nel 1969 le denuncie dei redditi sono state poco più di 4.300.000, di cui circa mezzo milione presentate da ditte collettive; meno di un milione e mezzo di denuncie risultavano utili ai fini dell'imposta complementare e questo su una popolazione lavorativa di circa trenta milioni di unità e su un complesso di famiglie di oltre dieci milioni.

Quale giudizio in quell'occasione ha dato il Governo di questo comportamento dei contribuenti? « Nelle attuali condizioni — si legge nella relazione — il contribuente ricorre ad ogni forma di occultamento anche costosa ed anche economicamente rischiosa, con la convinzione largamente diffusa e spesso accettata nella moralità corrente, che così operando il cittadino esercita una sorta di legittima difesa nei confronti di una ingiusta aggressione dello Stato ».

La relazione sembra considerare davvero legittima questa difesa, dal momento che in seguito afferma la necessità di giungere « alla generale applicazione dei tributi nei confronti di tutti sulla base di aliquote che siano effettivamente applicabili » (il che, in pratica equivale a riconoscere che quelle attuali non lo sono) e precisa più oltre che l'attuale rapporto tra il prelievo fiscale e il reddito nazionale dovrà essere mantenuto. Questo rapporto ora non intercorre tra il reddito e le richieste del fisco, ma tra il reddito e quello che i contribuenti pagano. Il proporsi di mantenere inalterato questo rap-

porto, adeguando ad esso le nuove richieste del fisco quali risultano dalla riforma, vuol dire giustificare l'attuale comportamento dei contribuenti e riconoscere che essi non possono pagare di più.

Vediamo dunque che cosa pagano oggi i contribuenti: le entrate tributarie previste per l'anno finanziario in corso ammontano a dieci mila miliardi circa, ma le entrate tributarie non sono tutte. Il Ministero delle finanze ha calcolato che per ogni cento lire sborsate dai cittadini, 56 vanno allo Stato, 8 agli enti locali, 35 agli enti previdenziali ed una agli enti minori.

Seguendo questa valutazione si può stabilire che nel 1970 i contribuenti pagheranno per tutte queste voci oltre 18 mila miliardi. A questi vanno aggiunte, anche se non fanno parte del vero e proprio carico tributario, le somme che lo Stato preleva dal mercato finanziario per far fronte al proprio *deficit* e a quello delle aziende autonome ed alle spese extra bilancio: 3.400 miliardi previsti per il 1970 che andranno ad incrementare il debito pubblico e che dovranno comunque uscire dalle tasche dei cittadini.

Il totale del prelievo pubblico si avvicina così ad assorbire quasi la metà del reddito nazionale lordo. È evidente che più avanti di così non si può andare e aveva ragione il Ministro delle finanze nel dire che questo rapporto non può essere oltrepassato. Ecco dunque il motivo per il quale l'articolo 1 del disegno di legge non riconosce alle Regioni alcuna autonomia finanziaria. I soldi per fare le Regioni non ci sono; non ci sono soprattutto nel Paese che non è in grado di manomettere ancora le sue risorse per finanziare un'impresa di quest'ampiezza.

Per rendere le Regioni finanziariamente autonome bisognava riconoscere loro una facoltà impositiva, ma a questa facoltà sarebbe mancato il terreno su cui esercitarsi e dal quale trarre alimento, poichè le vene sono state ormai prosciugate.

Non restava dunque che ricorrere ad una soluzione del tutto innaturale che è quella contenuta nell'articolo 1: far gravare tutto il peso delle Regioni sul bilancio dello Stato, sottraendo all'erario le somme necessarie. Ma il bilancio statale è in condizioni di sopportare un simile taglio? Tutti sappiamo che non è così. La cifra totale delle entrate tributarie, per quanto enorme, basta a malapena a coprire le spese correnti. Detrarre da essa il gettito dei tributi previsti dall'articolo 1 significa creare un vuoto che potrà essere riempito solo facendo ricorso ad un ulteriore gravissimo indebitamento.

E qui ritorniamo al punto di partenza, quello intorno al quale gira il disegno di legge attualmente al nostro esame, l'ipotesi cioè che lo Stato possa recuperare le somme alle quali rinuncia a favore delle Regioni risparmiandole con il mancato esercizio delle funzioni che le Regioni svolgeranno in sua vece; ipotesi enunciata ma finora non dimostrata e che tratteremo più a fondo quando discuteremo sugli articoli che vi si riferiscono. In questa sede è però necessario osservare che questa ipotesi deve essere dimostrata prima che ci si chieda di approvare l'articolo 1 perchè, in caso contrario, ci si deve dire apertamente che lo Stato farà ogni anno altri 700 miliardi di debiti e proprio su questo punto va chiesta l'approvazione del Senato.

Che cosa si è fatto finora per dimostrare la fondatezza dell'ipotesi del risparmio da parte dello Stato? L'unica possibilità in questa direzione è quella contenuta nell'articolo 17 il quale delega il Governo a provvedere al trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni indicate dalla Costituzione e del relativo personale statale. Su questo lo Stato dovrebbe risparmiare, sugli stipendi cioè dei funzionari e sul costo degli uffici periferici, di cui al punto *b*) dell'articolo 17. Non credo che qualcuno abbia calcolato i relativi importi, dal momento che nessuno è stato in grado di dirci, sia pure in via approssimativa, quanti dovranno essere i funzionari di cui si prevede il trasferimento dallo Stato alle Regioni. Ed allora come si fa ad essere certi che l'importo di cui si suppone possibile il risparmio corrisponda ai 700 miliardi che dovremmo sottrarre al bilancio dello Stato approvando l'articolo 1 del disegno di legge? E come ci si può chiedere di approvare questo articolo senza averci dato qualche assicurazione in questo senso?

Ma il punto cruciale della questione non è nemmeno questo. Si parla di trasferire funzioni e funzionari e non si tiene presente, o meglio non si vuole tenere presente, che l'enorme e paralizzante costo della macchina dello Stato non deriva dalle sue funzioni, ma dalle sue disfunzioni. Queste si sarebbero dovute affrontare per prime predisponendo un organico disegno di legge che prevedesse anche l'istituzione delle Regioni, ma in un quadro che le rendesse utili alla soluzione del problema più generale dell'efficienza e della razionalità della pubblica amministrazione.

Riordinato un campo praticamente sconosciuto, tagliati i rami secchi, eliminate le incongruenze e le sovrapposizioni, si sarebbe potuto, allora sì, realizzare un vero e consistente risparmio ed in tal caso non sarebbe più stato necessario porre le Regioni nell'umiliante condizione di « mantenute » dello Stato.

Ridotta l'immane pressione che oggi viene esercitata sui contribuenti dal costo della macchina statale, si sarebbe aperto per le Regioni uno spazio sufficiente entro il quale esercitare una propria ed autonoma capacità impositiva. Ma uno sforzo del genere non è stato neppure tentato. I mali della Pubblica amministrazione restano quelli che sono e le Regioni si inseriscono come un corpo fatalmente estraneo in un sistema che continuerà a non funzionare. In pratica con questo modo di procedere alla periferia saranno trasferite non solo le funzioni, ma anche le disfunzioni; e da ciò dovrebbe derivare una possibilità di risparmio? Questo per quanto riguarda il problema generale sollevato dalle disposizioni contenute nell'articolo 1. Passiamo ora ad alcuni punti particolari che hanno tuttavia notevole importanza.

Al secondo capoverso l'articolo 1 stabilisce: « Alle Regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale ed agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati ». Questo non è certamente un tributo proprio della Regione perchè le imposte sono e restano di competenza erariale e solo il gettito relativo viene attribuito alle Regioni. Del resto i tributi propri, almeno quelli che l'articolo 1 definisce tali, vengono elencati senza possibilità di equivoco nel comma precedente. L'importo di questi tributi viene attribuito alle Regioni per intero e così anche il gettito delle due imposte di cui al secondo comma.

Con il terzo comma invece si attribuiscono alle Regioni quote del gettito di altri tributi erariali che vengono poi specificati nel successivo articolo 8.

L'articolo 1 attribuisce dunque alle Regioni alcuni tributi propri, il gettito intero di due imposte erariali e quote del gettito di altri tributi sempre erariali.

Vediamo ora cosa stabilisce la Costituzione. L'articolo 119, comma secondo, dice: « Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ». Dal confronto tra le disposizioni contenute nell'articolo 1 e quelle contenute nella Costituzione deriva una conclusione evidente. Mentre il primo e il terzo comma si possono considerare aderenti al dettato costituzionale, il secondo comma contrasta apertamente con quanto disposto dalla Costituzione nell'articolo 119, capoverso secondo. Infatti in questo capoverso la Costituzione non dice che alle Regioni possa essere attribuito l'intero gettito di alcuni tributi erariali, anzi lo esclude esplicitamente. Se la Costituzione avesse voluto attribuire alle Regioni anche l'intero gettito dei tributi erariali, avrebbe detto: « alle Regioni sono attribuiti tributi propri e il gettito, totale o parziale, di tributi erariali ». Ma la Costituzione, come abbiamo visto, si esprime in modo completamente diverso. L'attribuzione alle Regioni del gettito di tributi erariali è prevista solo quando essa sia parziale e ciò per una ragione evidente, perchè quando il gettito viene attribuito in misura totale l'imposta deve essere trasformata in un tributo proprio della Regione.

Il secondo comma dell'articolo 1, attribuendo alle Regioni l'intero gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, non viola soltanto la lettera ma, secondo noi, anche lo spirito della Costituzione.

Per restare aderenti all'una e all'altro bisogna dunque modificare interamente l'articolo 1 e inserire la imposta sul reddito dominicale e agrario e quella sul reddito dei fabbricati tra i tributi propri delle Regioni. Così si sarebbe dovuto fare fin dall'inizio e io non voglio nemmeno pensare che gli estensori della legge non si siano accorti del contrasto tra quello che si andava inserendo nell'articolo 1 e le disposizioni della Costituzione. Perchè dunque non ne hanno tenuto conto? Una spiegazione possiamo forse trovarla continuando a leggere il secondo capoverso dell'articolo 1 che dice: « all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da una imposta corrispondente, di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie ». Nel redigere tale articolo si è dunque tenuto evidentemente presente che le imposte fondiarie sono tra quelle di cui il disegno di legge per la riforma tributaria prevede l'abolizione. Inserirle tra i tributi propri della Regione voleva dire prevederne la sostituzione con altri tributi propri, cosa difficile e complicata e per non affrontare difficoltà e complicazioni si è allora preferito violare sbrigativamente il dettato costituzionale.

Ma a questo punto dobbiamo prendere in esame anche la seconda parte del comma secondo che rivela una nuova e ancora più singolare anomalia. Essa è stata evidentemente inserita nell'articolo per far fronte alla perdita di gettito che deriverebbe alle Regioni dall'abolizione dell'imposta fondiaria da parte della legge per la riforma tributaria. Ma questa legge è stata forse approvata dal Parlamento? A leggere la seconda parte del comma si direbbe di si. Essa infatti non dice « dopo l'approvazione del disegno di legge per la riforma tributaria e qualora esso abolisca le imposte fondiarie », bensì « all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria ». Facendo riferimento ai soli provvedimenti di attuazione, la riforma in sè stessa viene data per approvata e viene altresì dato per scontato che in essa figuri l'abolizione delle imposte fondiarie. Ma la riforma tributaria non è stata affatto approvata, onorevoli colleghi. E il relativo disegno di legge è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. Allo stato dei fatti non sappiamo se essa verrà portata all'approvazione delle Assemblee nel suo testo attuale o se verrà modificata e in quali punti; meno che mai sappiamo se le Assemblee parlamentari, quando sarà venuto il loro turno, l'approveranno o la respingeranno, o se vi apporteranno dei cambiamenti e quali. In definitiva per quanto in questo momento ci riguarda, non abbiamo nessuna sicurezza che le due imposte di cui al secondo capoverso dell'articolo 1 verranno effettivamente abolite dalla riforma tributaria. Questo deve indurci a due finali considerazioni: la prima è che il malvezzo di dare per scontate le decisioni che il Parlamento deve ancora prendere si allarga e sta diventando una abitudine. Abbiamo già dovuto rilevare, con gli atti che vi sono noti, che il Governo, indicendo le elezioni regionali per il 7 giugno, ha ipotecato le decisioni del Senato nel presente dibattito, dando per approvata la legge che stiamo discutendo.

Vogliamo ora comportarci allo stesso modo ipotecando le decisioni del Parlamento su un'altra legge di cui non si è ancora iniziata la discussione? La seconda considerazione è di carattere più generale. Inconvenienti di questo genere sarebbero stati evitati se il Parlamento fosse stato chiamato a discutere insieme, come la logica richiedeva, argomenti strettamente connessi, quali l'istituzione delle Regioni, la riforma tributaria e quella burocratica. Questo, come abbiamo già fatto osservare nel corso della discussione generale, non è avvenuto e il Senato si trova fatalmente di fronte a disposizioni slegate, contrastanti, o in larga parte incostituzionali che sfuggono ad ogni possibilità di inserimento in un disegno organico e coerente. Grazie, Presidente. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

All'inizio del primo comma, sostituire le parole: « Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri: », *con le altre*: « Alla Regione a statuto ordinario sono attribuiti propria potestà tributaria ed il gettito di imposte erariali nei limiti della presente legge. È di competenza della Regione l'imposizione dei seguenti tributi: ».

1. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, sopprimere il periodo da: « All'entrata in vigore » *sino alla fine.*

1. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, non potete aspettarvi da noi degli emendamenti modificativi della legge finanziaria che attengano al merito perchè, essendo noi assolutamente contrari all'istituto regionale, abbiamo cercato, nella nostra fatica di ricerca di alcuni punti essenziali per la critica di questo disegno di legge (la responsabilità non deve essere nostra, ma tutta del Governo), di portare, almeno nella forma, qualche modifica sicchè questo provvedimento possa uscire dal Senato dignitosamente, così come abbiamo la pretesa che tutti i disegni di legge debbano uscire dal Senato.

L'articolo 1, che è la bandiera del disegno di legge, attribuisce i tributi propri alla Regione, anzi alle « Regioni » (e vi farò presente il perchè di questo rilievo): « imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile; tassa sulle concessioni regionali; tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche ».

Sarebbe stato opportuno — ecco la ragione del nostro primo emendamento — prima di tutto una certa organicità. Attribuire alle Regioni « tributi propri » ha un significato tautologico. Cosa volete attribuire alle Regioni? Un tributo non proprio? I casi sono due: o attribuite una potestà impositiva (e sono dei tributi propri) o non attribuite potestà impositiva (e sono delle erogazioni).

Non ha senso dire « sono attribuiti tributi propri ». Tali tributi sono stabiliti dalla Costituzione che indica anche il metodo di attribuzione; infatti essa, nell'articolo 119, indica due fonti di raccolta di mezzi finanziari da parte della Regione: il tributo proprio ed il gettito di imposte erariali, cioè l'erogazione di imposte erariali. Ora, non ha senso scrivere in un disegno di legge — e rimarrà scritto in una legge — che alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri. Ma ha senso dire che alla Regione a statuto ordinario — vogliamo specificare che questo è un disegno di legge che riguarda le Regioni di diritto comune o a statuto ordinario e l'attribuzione alle Regioni stesse di una propria potestà tributaria — è attribuito, oltre la propria potestà tributaria, il gettito di imposte erariali nei limiti della presente legge.

Fatta questa premessa che è in armonia con l'articolo 119 della Costituzione, che prevede queste due fonti di finanziamento dell'istituto regionale di diritto comune, possiamo specificare che « è di competenza della Regione l'imposizione dei seguenti tributi » (che siano tributi propri lo dirà la scienza finanziaria, lo può dire la Costituzione; non lo possiamo dire in una legge attribuendo dei tributi perchè quando sono attribuiti sono propri della Regione: non sono nè di un'altra Regione, nè erariali). Pertanto, i compilatori di questo disegno di legge sono stati molto frettolosi e, come voi sapete, la gattina frettolosa di solito fa i gattini ciechi. E questo disegno di legge non ha fatto solo i gattini ciechi: li ha fatti anche sordi e muti. Lo vedremo in seguito. Comunque, io ritengo che l'emendamento al-

l'articolo 1 che noi abbiamo proposto porti un miglioramento formale, sostanziale ed anche maggiore armonia e maggiore aderenza terminologica alla Costituzione: « Alla Regione a statuto ordinario sono attribuiti propria potestà tributaria ed il gettito di imposte erariali nei limiti della presente legge. È di competenza della Regione l'imposizione dei seguenti tributi ... ».

Per quanto concerne, onorevoli colleghi, il secondo emendamento, io mi permetto di far presente che qui siamo di fronte veramente ad una perla giapponese di grosse proporzioni. Finchè il Presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni si riferisce, parlando o leggendo, ad una legge intendendo dire un disegno di legge — come è avvenuto nelle comunicazioni del Governo — possiamo pensare ad un *lapsus calami*. Ma, dico, consacrare questa abitudine veramente peregrina in un disegno di legge e consacrarla cioè in una legge che dovrà essere una delle leggi del nostro diritto vigente, mi sembra veramente passi ogni limite di tollerabilità. Il secondo periodo del secondo comma recita: « All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta » — non si sa quale — « corrispondente di importo non inferiore » — non si quale importo — « al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie ». Ora, onorevoli colleghi, io vi faccio presente il mio pensiero sommessamente. Ma un disegno di legge — e mi pare che per la riforma tributaria il disegno di legge sia all'esame delle Commissioni nell'altro ramo del Parlamento — rappresenta un atto di volontà politica, cioè non ha, finchè non è approvato dalle due Camere e non ha percorso tutto l'*iter* legislativo, nessun carattere che lo possa riportare, dal punto di vista nozionale e dal punto di vista pratico, ad una legge dello Stato. Pertanto, una legge può fare riferimento ricettizio o non ricettizio ad altra legge, ma non potrà mai fare riferimento ad un disegno di legge, per il semplice fatto che il disegno di legge potrà anche rimanere un atto di volontà politica del Governo o di uno dei tanti componenti di questa Assemblea o dell'altro ramo del Parlamento.

Allora mi dovrete spiegare che senso ha dire che « all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta ... ». Quale gettito, quale imposta, in quale misura e soprattutto quale riforma? Infatti, la riforma tributaria diventa tale solo quando è stata approvata dai due rami del Parlamento ed è stata inserita nella raccolta delle leggi dello Stato.

Sono ormai tanti anni che mi trovo in Parlamento ed ho sempre sentito parlare della riforma tributaria, come ho sempre sentito parlare — e ne abbiamo discusso attivamente e vivacemente — della riforma della finanza locale, ma fino adesso nè la riforma della finanza locale ne la riforma tributaria in genere sono mai venute all'esame di quest'Aula.

Onorevoli colleghi, mi pare che si tratti proprio di una perla giapponese, come dicevo all'inizio, e bisognerà sopprimere questo secondo comma dell'articolo 1 della legge. Altrimenti riceveremo delle critiche cocenti sul piano della tecnica legislativa visto che essa non aderisce più a quelli che sono o per lo meno dovrebbero essere i canoni più elementari dei procedimenti legislativi. Eppure tali canoni, anche se non sono a conoscenza degli illustri rapresentanti del Governo che di queste cose non si interessano, dovrebbero essere conosciuti da tutta quella burocrazia qualificatissima che provvede a presentare gli schemi dei disegni di legge che poi il Governo fa propri. Il Governo perciò dovrebbe per lo meno tenere una burocrazia qualificata che gli insegni che queste sono perle giapponesi che non possono essere recepite in un disegno di legge e tanto meno in una legge.

Pertanto, onorevoli colleghi, l'emendamento tende alla soppressione di quello che si riferisce ad un fatto che è futuro, incerto, non delimitato, non determinato nè qualitativamente nè quantitativamente e che oltretutto non può esserlo perchè non è un testo legislativo ma solo un atto politico.

Il segretario nazionale della Democrazia cristiana, nei suoi discorsi, nelle sue espressioni, nei suoi articoli sulla stampa, potrà riferirsi ad atti di volontà politica e far presente anche che « all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione ... il gettito di tali imposte sarà sostituito.. », ma se questa è una cosa che egli può fare (come lo può fare qualsiasi componente di questa Assemblea secondo le sue vedute e le sue responsabilità, come lo possono fare il segretario del Partito socialista o del Partito repubblicano) non può farlo invece una legge. Altrimenti dovremmo ammettere che l'articolo 1 del disegno di legge in esame tende a proporre un testo che impegni il legislatore nella riforma tributaria, mentre voi sapete meglio di me che le norme programmatiche sono di carattere costituzionale e non appartengono alla legislazione ordinaria. Pertanto — ed ho concluso — non è possibile fare un richiamo puro e semplice, ricettizio o no, ad un disegno di legge di cui abbiamo avuto solo notizia nelle cronache politiche.

Ecco la ragione per cui, onorevole Presidente, ritengo che si imponga l'accoglimento dei due emendamenti che abbiamo avuto l'onore di presentare e di illustrare.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire il periodo da: « All'entrata in vigore » *sino alla fine con il seguente*: « Con la legge per la riforma tributaria il gettito di tali imposte sarà sostituito con una imposta regionale che sia in grado di fornire un gettito uguale a quello delle imposte fondiarie ».

1. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E R G A M A S C O . Il nostro emendamento è evidentemente subordinato rispetto a quello soppressivo proposto dal senatore Nencioni. La dizione del testo della Commissione prevede di trasferire alle Regioni come tributi propri le imposte di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) dell'articolo 1; e inoltre trasferisce alle Regioni tutto il gettito delle imposte erariali sul redditto dominicale e agrario dei terreni e su quello dei fabbricati. All'entrata in vigore della riforma tributaria il gettito di queste due ultime imposte dovrebbe essere sostituito, si dice, da una quota di una qualunque altra imposta erariale il cui gettito non sia però inferiore a quello delle due imposte sopraddette e che la riforma fiscale prevede di abolire. Il nostro emendamento tende a far sostituire l'attribuzione del gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati totalmente attribuiti alle Regioni con un'altra imposta regionale sostitutiva, anzichè con una quota di imposte erariali che andrebbe ad aggiungersi alle quote di imposte erariali di cui al successivo articolo 8. L'imposta regionale sostitutiva dovrà evidentemente avere un gettito uguale a quello dell'imposta fondiaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Signor Presidente, consenta che io ribadisca innanzitutto la nostra interpretazione sul concetto di autonomia finanziaria sancito dal primo comma dell'articolo 119 della Costituzione. Noi riteniamo che quando si parla di autonomia finanziaria non si voglia dire necessariamente autonomia tributaria, tanto è vero che, per quanto si riferisce ai tributi, il secondo comma dell'articolo 119 stabilisce in che modo le Regioni fanno fronte alle entrate tributarie; stabilisce cioè che alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere la loro funzione normale. Quindi noi riteniamo che il settore finanziario comprende i due aspetti di spesa e di entrata.

Per quanto si riferisce ai tributi propri che dovrebbero stare in una certa proporzione con quote di tributi erariali, io ho già detto nella mia replica qual è la situazione che noi possiamo dedurre dall'esame del comportamento delle Regioni a statuto speciale. Nel 1968 i tributi propri delle Regioni a statuto speciale ammontano a 4 miliardi su 367 miliardi di entrate complessive. Quindi si tratta di una somma esigua: eppure queste Regioni hanno una potestà legislativa molto ampia anche in materia impositiva. D'altra parte io non ho sentito nessuna proposta per quanto si riferisce ad una possibile natura di tributi propri regionali; nessuna proposta sostitutiva è stata mai avanzata. Quindi ritengo che quello che è stato stabilito sia perfettamente aderente allo spirito della Costituzione.

Per quanto si riferisce poi alle osservazioni sottili che ha fatto il senatore Bonaldi, ossia che sarebbe proibita la devoluzione alle Regioni di tutto il gettito di alcuni tributi, come il complesso del gettito dei tributi inerenti alle imposte fondiarie, potrei sottilizzare anch'io. Quando si tratta di quote noi possiamo spingere la percentuale di quote fino al 99,99 per cento, praticamente quasi tutto; quindi ritengo che da questo punto di vista si sia aderenti allo spirito della Costituzione. D'altra parte per quanto riguarda in modo specifico l'emendamento n. 1. 2 proposto dal senatore Nencioni io penso che la dizione dell'articolo sia più aderente ai termini usati dalla Costituzione. Sono contrario quindi a questo emendamento, sono contrario all'emendamento n. 1. 3 e sono contrario all'emendamento n. 1. 1 presentato dai senatori Bergamasco ed altri perchè fra l'altro noi non potremmo imporre alle Regioni di istituire dei tributi che diano un certo gettito: in questo caso veramente noi violeremmo l'autonomia regionale. Quindi sono contrario agli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo è contrario agli emendamenti numeri 1. 1 e 1. 2 perchè tendono a scardinare i princìpi del disegno di legge e all'emendamento n. 1. 3 perchè tende a togliere il collegamento con la riforma tributaria, che invece è necessario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 1. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 1. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 1. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un Vice Presidente, di un senatore Questore e di due senatori Segretari e invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(*I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonini, Argiroffi, Arnone, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bardi, Bartolomei, Belotti, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bernardinetti, Bertola, Bertone, Bloise, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Brambilla, Brugger, Brusasca, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caron, Carraro, Carucci, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celido-

nio, Cengarle, Cerri, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Codignola, Colella, Compagnoni, Coppola, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuccu,

Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, De Dominicis, De Falco, De Leoni, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dinaro, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fermariello, Ferri, Ferroni, Filetti, Filippa, Finizzi, Florena, Formica, Fortunati, Fossa, Franza, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Gianquinto, Giardina, Guanti,

Iannelli, Illuminati,

La Rosa, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lombardi, Lucchi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mazzoli, Medici, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Moranino,

Nencioni,

Oliva, Orlandi, Ossicini,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Parri, Pegoraro, Pelizzo, Pella, Pellicanò, Perna, Perri, Perrino, Petrone, Picardo, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar,

Renda, Ricci, Righetti, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Sammartino, Scardaccione, Schiavone, Schietroma, Scipioni, Segnana, Sema, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Tesauro, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano,

Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Viglianesi, Vignolo,

Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Battista, Bermani, Biaggi, Cassano, Cerami, Darè, Del Nero, De Matteis, Donati, Dosi, Fenoaltea, Ferrari, Giraudo, Indelli, Lombari, Mazzarolli, Pennacchio, Santero, Tessitori, Tolloy.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 2.

Imposta sulle concessioni statali.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Alla fine del primo comma, sopprimere le parole: « ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. ».

2. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è stato ritirato dai presentatori.

Da parte dei senatori Nencioni, Crollalenza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filet-

ti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento n. 2. 3, tendente a sopprimere il secondo e terzo comma.

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io potrei anche astenermi dall'illustrare l'emendamento n. 2. 3, che chiede la sopressione del secondo e terzo comma, per varie ragioni. Prima di tutto perchè ieri la materia ha formato oggetto di ampia discussione in quest'Aula e si è verificato un episodio che non potrà essere cancellato dalle cronache parlamentari, che anzi sarà riportato come esempio di malcostume, di indifferenza, di semplicismo, di insensibilità politica, oltre che di insensibilità senza aggettivazioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, lei ricorda bene che non è lecito commentare le decisioni prese dall'Assemblea.

N E N C I O N I . E difatti io non ne parlo, perchè mi riferisco ad un episodio anteriore alla decisione dell'Assemblea, la quale è stata perfetta e consapevole e di fronte al corretto adempimento del Regolamento e della sua funzione io mi inchino. Ma l'episodio cui mi riferivo è precedente. Infatti, onorevoli colleghi, si tratta di un ordine del giorno che rifletteva proprio questa volontà che esprime l'articolo 2 di far determinare l'ammontare dell'imposta di cui si tratta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. Tale norma ha provocato giustamente nella maggioranza presente un certo risentimento e il senatore Pieraccini, il senatore Bartolomei e il senatore Zannini, che essendo di Rimini ha un interesse specifico che riguarda il suo collegio, si sono precipitati a formulare un ordine del giorno che si riferiva ad un argomento che nel giro di poche settimane è diventato tabù: infatti si faceva riferimento alle leggi-quadro. Non se ne erano accorti perchè loro (la maggioranza socialista e la maggioranza democristiana) avevano marciato affiancati in un alveo, che era stato tracciato dai vari segretari dei partiti, secondo cui le Regioni si dovevano fare nell'ambito costituzionale.

Pertanto, onorevoli colleghi, nulla di male se in un ordine del giorno si fosse fatto richiamo all'esigenza che scaturiva da una norma legislativa ed anche dalle leggi-cornice; ma improvvisamente tutto questo finisce. Il famoso preambolo Forlani (che passerà alla storia per prima cosa come premessa della composizione di una crisi e poi per un'annotazione fatta su un settimanale o quindicinale dell'onorevole Andreotti, in cui si faceva presente — non so se con ironia, ma senza dubbio con riferimento alla realtà — che tanto importante è stato in tutti gli strati della popolazione il preambolo Forlani che per gli auguri di Pasqua pervenuti all'onorevole Forlani molti biglietti erano indirizzati all'« onorevole Preambolo Forlani » Camera dei deputati - Roma) ad un certo momento crollerà miseramente. Ciò comporta che non si fa più alcun riferimento alle leggi-cornice e all'ambito costituzionale.

Allora, i bravi, solerti rappresentanti della maggioranza regionalista si gettarono a capofitto in un angolo e cancellarono affrettatamente questo riferimento, riferendosi invece alle leggi future modificative e non più alle leggi-cornice. Il Ministro poi, tra l'ilarità di tutti, dice che non sa cosa significhi il riferimento a leggi future; perciò gli abbiamo spiegato — e ci scuserà — che il riferimento a leggi future significava la presentazione di un disegno di legge.

Il Ministro accetta l'ordine del giorno, noi lo facciamo nostro e ne chiediamo la votazione. Quello che è avvenuto dopo non mi interessa, ma è avvenuto alla presenza di tutti; cioè tutti coloro che avevano parlato a favore, con molto calore, dell'ordine del giorno così modificato e accettato da noi si sono affrettati poi a votare contro l'ordine del giorno, cioè contro loro stessi che ne erano gli autori e i sostenitori in quest'Aula.

Questa è una pagina che rimarrà nelle cronache parlamentari come indice di ciò che ho detto prima. Questo episodio mi suggerisce — ed ecco perchè vi ho fatto riferimento — quanto sia fondata la soppressione del secondo e terzo comma, proprio per le stesse ragioni che non voglio ripetere e che sono state così ben esposte dal senatore Pie-

raccini, presidente del Gruppo socialista. Ed io non faccio che mutuare da lui il calore e le espressioni con le quali ha sostenuto l'ordine del giorno.

Non lo illustro perchè faccio mie le parole dette da questo microfono, con atteggiamento veramente accorato e con accorati accenti, dal senatore Zannini che era sollecitato dagli elementi del suo collegio a sostenere questa posizione. Io condivido e faccio mie tutte le parole dette dal senatore Zannini, non solo, ma faccio mie tutte le parole dette dal senatore Oliva, che ha voluto convincere il Ministro ad abbandonare un determinato atteggiamento di *nonchalance* di fronte a quest'ordine del giorno che conteneva veramente una cosa di importanza eccezionale sia per l'armonia della legge che per gli interessi dei rivieraschi, dei cittadini che svolgono questa attività industriale e commerciale e soprattutto, come ha detto il senatore Zannini — ed io ripeterò male quello che egli ha detto tanto bene e con tanto calore — per l'interesse generale dello Stato, l'interesse cioè del turismo, che è una fonte non trascurabile di guadagno che tende a riequilibrare la bilancia dei pagamenti.

Onorevoli colleghi, concludo perchè, ripeto, direi male quanto tutta la maggioranza regionalista, esclusi i comunisti, ha sostenuto ieri sera in quest'Aula. Ne vivo ancora il ricordo e l'apprezzamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore alle corrispondenti imposte erariali ».

2. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, in omaggio al principio più volte affermato, secondo il quale non si dovrebbe aumentare l'imposizione globale con l'entrata in vigore delle Regioni, abbiamo presentato questo emendamento il quale tende a far sì che la misura dell'imposta sulle concessioni da parte delle Regioni non superi l'imposta attuale erariale che ora viene passata alla competenza delle Regioni, mentre nel testo si parla addirittura del triplo come limite massimo, il che significa un fortissimo aumento dell'attuale imposizione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori perchè ieri è stato votato un ordine del giorno che però, secondo una mia personale interpretazione, presuppone il mantenimento di questo secondo comma, salvo uno studio posteriore atto a vedere quale può essere la sorte dello stesso comma per quanto riguarda le condizioni obiettive denunziate ieri dai senatori Zannini e Pieraccini e delle quali ha parlato oggi il senatore Nencioni.

Sono contrario anche all'emendamento proposto dal senatore Bergamasco perchè non ritengo che sia eccessiva l'imposizione stabilita da questo comma. Faccio presente inoltre che la Camera dei deputati ha triplicato questa imposizione rispetto a quanto era stato proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario all'emendamento numero 2. 3 perchè i limiti e le modalità dell'imposta sono elementi necessari per la sua disciplina. Sono poi contrario all'emenda-

mento n. 2. 1 perchè tende a limitare in modo eccessivo l'ambito di discrezionalità delle Regioni nella manovra del tributo in questione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 2. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 3.

Tasse sulle concessioni regionali.

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni ».

3. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Esse sono disciplinate dalla disciplina legislativa sulle concessioni statali ».

3. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I . Abbiamo chiesto che al primo comma vengano soppresse le parole: « e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni ». Mi sembra che l'inciso sia assolutamente inutile e che la proposizione valida sia invece: « Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio

delle loro funzioni ». L'inciso seguente mi sembra che sia assurdo perchè il sistema tributario deve essere ancora instaurato e perchè si riferisce ad un sistema tributario che non viene instaurato con questa legge in quanto essa si limita a dare (e lo vedremo poi negli articoli successivi) semplicemente dei princìpi; è da denunciare ancora una volta che non si è voluto creare il sistema tributario regionale, che avrebbe comportato certamente un disegno di legge (se avessimo voluto fare le cose sul serio) di un centinaio di articoli, ma non si è voluto neanche sprecare molto tempo perchè si è pensato, probabilmente (è una ipotesi che io faccio ma non è certo lontana dalla realtà) che un disegno di legge organico avrebbe comportato lungo tempo sia per l'esame che per la discussione. Siamo cioè ritornati al grattacielo di cui si è costruito prima il tetto; il resto si sta costruendo con elementi poco rassicuranti mentre il tetto crolla.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso tende a sostituire l'ultimo periodo che così recita: « esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative ».

Il nostro emendamento mi sembra più proprio, in quanto l'espressione da noi proposta: « Esse sono disciplinate dalla disciplina legislativa sulle concessioni statali » è molto più chiara.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Sono contrario al primo emendamento in quanto non è detto che non si possa ipotizzare di assoggettare alle tasse atti diversi da quelli attualmente contemplati dalle leggi dello Stato; quindi il primo comma deve rimanere così com'è.

Sono contrario anche al secondo emendamento tendente a modificare l'ultimo periodo del primo comma, in quanto non la ritengo una modifica sostanziale. Quindi sono dell'avviso che il primo comma debba rimanere così com'è.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario per gli argomenti esposti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo n. 3. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo numero 3. 4, presentato dal senatore Nencioni ed altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « non disposto dalla presente legge », *inserire le altre*: « o dalle emanande leggi regionali ».

3. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, l'attuale testo della proposta di legge stabilisce che le norme che giustificheranno la tassa sulla concessione dei beni demaniali siti nelle Regioni saranno quelle previste dall'attuale proposta di legge e, in caso di vuoti, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

In omaggio all'autonomia regionale, una volta che la si ammette, non si può evitare

che le Regioni possano, sia pure per i soli vuoti di cui sopra, regolare con proprie leggi i tributi a loro attribuiti. Quindi l'emendamento prevede che le imposte di concessioni regionali, per quanto non stabilite dalla presente legge, possano anche essere regolate da leggi regionali, oltre che dalla presente legge, e, solo nel caso che non vi siano le leggi regionali che completino i vuoti, si debba fare riferimento alle norme che regolano le tasse sulle concessioni governative.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* D E L U C A , *relatore.* Mi sembra non ci sia bisogno di questa sostituzione perchè queste tasse di concessioni regionali sostituiscono quelle attuali di concessioni governative che hanno una disciplina completa. Pertanto sono contrario all'emendamento.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 3. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori e da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle » *con le altre*: « nei limiti delle ».

3. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « Successive maggiorazioni possono essere » *sino alla fine.*

3. 2 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 3. 5.

N E N C I O N I . L'emendamento n. 3. 5 propone di sostituire le parole: « in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento » con le altre: « nei limiti delle ». Il secondo comma, modificato, dell'articolo 3 suonerebbe così: « Nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa nei limiti delle corrispondenti tasse erariali ».

Abbiamo proposto la soppressione delle parole che ho letto prima proprio per le ragioni che poco fa ha espresso — ma se ne sarà già dimenticato — nella risposta il nostro caro e illustre relatore quando ha fatto un omaggio all'autonomia finanziaria delle Regioni, leggendoci anche (come se non l'avessimo letto precedentemente) l'articolo 119 della Costituzione.

Ora io, adoperando le sue stesse parole, voglio fare un omaggio all'autonomia regionale. Il mio emendamento si sostiene con gli argomenti espressi dal relatore: lasciamo alle Regioni, questo pargoletto che sorge asfittico, quell'autonomia che voi avete voluto e sostenuto. Avete voluto la bicicletta; perciò pedalate e non cercate poi di impedire di pedalare.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 3. 2.

B E R G A M A S C O . Per questo emendamento valgono le considerazioni che ha espresso poco fa il senatore Nencioni. Aggiungo che, proprio in omaggio alla già citata autonomia regionale, la disposizione della legge sembra avere ben poco senso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Sono contrario ai due emendamenti. Il senatore Nencioni vorrebbe togliere alle Regioni la possibilità di determinare l'ammontare della tassa in misura fino al 120 per cento, come misura superiore, e fino all'80 per cento, come misura inferiore, e vuole sostituire queste parole con le altre: « nei limiti delle », ossia vorrebbe far rimanere gli attuali limiti delle tasse di concessioni governative.

Penso che una diminuzione del 20 per cento faccia restare il complesso mediamente nelle stesse posizioni.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario per le ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 3. 5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo n. 3. 2, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato un emendamento, n. 3. 6, tendente a sopprimere il terzo comma. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O S A . Lo può dare per illustrato!

N E N C I O N I . Come avete fatto in Commissione. Ma in Aula certe cose non si possono fare. (*Interruzione del senatore Dinaro*).

Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei proprio che l'emendamento al terzo comma di cui chiedo la soppressione fosse meditato ed accolto perchè non riesco a comprendere la ragione che milita a voler mantenere nel disegno di legge che è all'esame una norma assolutamente pleonastica, ultronea. E se fosse solo una norma pleonastica — ce ne sono tante di norme pleonastiche, specialmente nei lunghi articoli di cui si compone il disegno di legge in esame — sarebbe poco male, ma contiene anche un errore banale, e questo è peggio. Quanto meno è necessaria la illustrazione di questo emendamento, che può far sorridere coloro, onorevole Presidente, che non si interessano minimamente del contenuto del disegno di legge e che, se anche il contenuto fosse un altro, lo approverebbero lo stesso perchè è un passo obbligato per arrivare ad esprimere una volontà politica. Il terzo comma dice che « L'atto amministrativo regionale », — udite, udite — « per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione ». Io mi rivolgo ai tecnici che non mancano in quest'Aula: ma che cosa significa? Ma ritenete che sia una cosa seria questo comma? Mi pare che gli atti amministrativi soggetti a qualsiasi imposizione fiscale, quando siano perfetti e perfezionati, attraverso il pagamento del tributo, possano spiegare dovunque la loro efficacia. Concepire la possibilità che un atto amministrativo posto in essere nell'ambito dell'amministrazione regionale possa, in ipotesi, essere assoggettato ad una imposizione fiscale quando debba spiegare — nel territorio nazionale, onorevoli colleghi — la propria efficacia in un'altra Regione, mi sembra che sia veramente una cosa errata, una cosa che non ha senso, che soprattutto, non ha senso; e vorrei dire anche che è contraria ai princìpi elementari del diritto amministrativo. Vi potete immaginare che un atto emesso dalla Regione lombarda, dovunque spieghi il proprio effetto, se debba spiegare il proprio effetto in un'altra qualsiasi Regione, l'Emilia, la Lucania, la Sicilia, debba essere assoggettato ad una nuova tassa? Ma come lo concepite possibile questo? Chi è stato l'inventore di questa limitazione

alla imposizione fiscale della Regione? Sono dolente di dover discutere questo emendamento e mi pare che sia anche irriverente nei confronti dell'Assemblea (nel suo complesso, intendiamoci) perchè veramente siamo di fronte ad un errore banale. L'atto amministrativo è perfetto in tutti i suoi elementi, compresa la forma, altrimenti non sarebbe tale, e sorge, mentre prima non è nulla, quando ha assolto a tutti gli adempimenti formali ed anche fiscali. A questo punto esso deve poter svolgere la sua efficacia senza necessità di alcuna norma autorizzativa, dovunque esso possa o debba svolgerla anche per il suo contenuto.

Io non ho notizia, neanche negli Stati Uniti d'America, di atti amministrativi, emessi da uno qualsiasi degli Stati, i quali debbano essere assoggettati, quando spiegano la efficacia fuori dall'ambito dello Stato che li ha emessi, ad un'altra imposizione di carattere fiscale.

Signor Presidente, siamo proprio nel regno delle favole! Questo è un errore banale che non dà certo lustro ai consulenti aulici del Ministero che lo hanno concepito. Capisco che il Ministero per le Regioni non ha un indirizzo politico o fiscale, però penso che abbia dei consulenti che hanno predisposto il disegno di legge.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Non prendo la parola per fare della polemica ma per dare l'occasione al Ministro di fornire un interessante chiarimento sull'argomento.

L'ipotesi che si può fare in questo caso è quella della licenza di pesca. Chi pratica la pesca sul Garda ipotizza che la licenza di pesca, supponiamo presa nel Veneto, per le acque venete, debba valere anche per pescare sulla riva di Brescia, che non è la Jugoslavia, o sulla riva di Trento che non è tedesca, almeno per ora, e spero che non lo sia per ritornare per tempo infinito. In un caso di questo genere la tassa potrebbe essere diversa nelle tre Regioni. È evidente quindi che la norma è stata studiata in vista di quella che potrà essere una legge-quadro che preveda non tre licenze sullo stesso lago, ma licenze polivalenti emesse con una certa uniformità. Infatti, senza una legge che dia un carattere di unitarietà alle disposizioni, si penserebbe che chi ha pagato meno su una riva possa andare a pescare dove si paga di più, o viceversa, solo integrando l'imposta. Io spero che il Ministro dica perciò che questa norma è la premessa di quanto sarà stabilito poi nel caso in cui non sia possibile tracciare un confine stabile per le varie Regioni e che vi saranno delle norme per la convivenza delle licenze soggette a tassa di concessione nei vari territori.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al quarto comma, sopprimere l'inciso: « per conto delle Regioni ».

3. 7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Passo subito al 3. 7, ma vorrei premettere che ho apprezzato il rilievo fatto dal senatore Trabucchi il quale da tecnico non poteva non condividere la mia impostazione.

Voglio solo sottolineare al senatore Trabucchi che probabilmente non sono riuscito a spiegare esattamente il mio pensiero perchè anche nell'ipotesi della licenza di pesca i casi sono due: o l'atto amministrativo emesso dalla Regione lombarda è emesso per la pesca in tutto il lago... (*Interruzioni dal centro*). Onorevoli colleghi, qui si dice: « L'atto amministrativo regionale per il quale sia stata pagata... non è soggetto ...anche se l'atto

medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione ». Pertanto si ipotizza anche che possa spiegare i suoi effetti; e siccome il senatore Trabucchi si è riferito alla licenza di pesca, evidentemente se così fosse — è un'ipotesi che noi facciamo: alla Regione lombarda lui ci tiene perchè è mio antagonista e dalla sponda veneta sparerà a zero — l'atto amministrativo è sempre perfetto quando è emesso da una delle Regioni; e siccome è emesso con spiegamento di effetti anche nel caso che è riportato sulla riva veneta, evidentemente quando è assolta la tassa è assolta per tutto. Non è concepibile che debba spiegare i suoi effetti solo dopo che è stata assolta un'altra tassa per un'altra Regione. Pertanto io mi riferivo non al caso concreto che è un caso di specie, mi riferivo all'atto amministrativo che quando è concepito spiegante i suoi effetti anche oltre i confini della Regione è perfetto quando è assolta la tassa. Sarà evidentemente — c'è un articolo 9 che discuteremo — in sede di discussione di questo famoso consesso eterogeneo di rappresentanti, di esponenti delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale che potranno essere stabiliti dei criteri. Ma non si può concepire che l'atto amministrativo perfetto, che prevede anche il suo effetto nel territorio di un'altra Regione, debba essere sottoposto ad altra tassa anche per una ragione di reciprocità.

Per quanto concerne, onorevoli colleghi, l'altro emendamento, anche qui siamo di fronte ad un curioso eloquio governativo: « All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa regionale provvedono per conto delle Regioni gli uffici competenti a eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa ». Ma scusate, quando si premette che all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono gli uffici, e si capisce che provvedono per conto delle Regioni, che bisogno c'è di dirlo? Se la tassa è regionale per chi devono provvedere, per il re di Prussia? Evidentemente provvedono per le Regioni. E qui ricordo *monsieur* de La Palisse che è morto davanti a Pavia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a tutti e due gli emendamenti. Per il secondo emendamento posso anche condividere l'idea che l'inciso « per conto delle Regioni » sia superfluo, ma non nuoce. Quindi sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Al primo emendamento siamo contrari tendendo esso proprio ad evitare gli inconvenienti che ha esposto il senatore Trabucchi, dal momento che non è possibile dare istruzioni ai pesci ed agli uccelli.

Circa il secondo emendamento c'è l'interpretazione del senatore Nencioni che, sì, debbo ritenere autentica; però si poteva anche pensare che si tendesse a sottrarre agli uffici finanziari statali la riscossione di queste imposte per conto della Regione. Quindi tutto sommato è bene che questo sia chiarito nella legge. Sono contrario quindi al primo e al secondo emendamento.

P R E S I D E N T E . È un atto di diffidenza verso gli uffici competenti statali, perchè si teme che incamerino, una volta riscossa, la tassa stessa. (*Ilarità*).

Metto ai voti l'emendamento n. 3.6, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 3.7, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Risultati della votazione per la nomina di un Vice Presidente, di un senatore Questore e di due senatori Segretari del Senato

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Vice Presidente:

Senatori votanti	211
Maggioranza	106

Ha ottenuto voti il senatore:

Caleffi	178
Schede bianche	32
Schede nulle	1

Proclamo eletto il senatore Caleffi. (*Vivi applausi*).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un senatore Questore:

Senatori votanti	211
Maggioranza	106

Hanno ottenuto voti i senatori:

Buzio	109
Masciale	10
Voti dispersi	2
Schede bianche	87
Schede nulle	3

Proclamo eletto il senatore Buzio. (*Vivi applausi*).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di due senatori Segretari:

Senatori votanti	211

Hanno ottenuto voti i senatori:

Limoni	68
Arnone	48
Voti dispersi	1
Schede bianche	86
Schede nulle	8

Proclamo eletti i senatori Limoni ed Arnone. (*Vivi applausi*).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 4.

Tassa di circolazione.

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione. La tassa è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano la tassa erariale di circolazione.

Le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del penultimo comma.

Possono essere, inoltre, previste riduzioni ovvero aumenti della tassa regionale di circolazione in misura non eccedente il 5 per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

La tassa di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

Nelle Regioni a statuto ordinario la tassa erariale di circolazione è ridotta al 50 per cento, ad eccezione di quella dovuta per i

veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

A decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, l'ammontare della tassa di circolazione regionale è commisurato al 25 per cento della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento, ferma restando la facoltà di aumentare o diminuire la tassa stessa entro i limiti di cui al secondo comma.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « La tassa regionale di circolazione » *con le altre*: « La tassa prevista dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è attribuita alla Regione e ».

4. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme statali che disciplinano la materia ».

4. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I . L'emendamento all'articolo 4, primo comma, è una precisazione. Si intende infatti sostituire le parole: « La tassa regionale di circolazione » con le altre: « La tassa prevista dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è attribuita alla Regione e ».

Onorevoli colleghi, la precisazione è non solo di forma, ma di sostanza perchè fino a questo momento non risulta che ci sia una tassa di circolazione attribuita alla Regione. Prima della norma regolamentare occorre che ci sia la norma attributiva.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(*Segue* N E N C I O N I). Infatti a un certo punto in una legge si leggerà: « La tassa di circolazione regionale... ». Ma da dove viene, da dove nasce, direbbero i nostri vecchi? Della tassa regionale di circolazione se ne parla per la prima volta nell'articolo 4. Qual è, a parte la specifica attributiva dell'articolo 1? È opportuno a nostro avviso che si indichi la tassa prevista dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Per quanto concerne l'altro emendamento al primo comma chiediamo di sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme statali che disciplinano la materia ». Mi pare che sia molto più efficace e che elimini quel labirinto di disposizioni che seguono, mentre è nel contempo un omaggio all'autonomia delle Regioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore.* Sono contrario a questi emendamenti perchè nell'articolo 1 si attribuisce alle Regioni la tassa di circolazione e con l'articolo 4 se ne fa la specificazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo è contrario per le stesse ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 4. 4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 4. 5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, Bosso, D'Andrea, Germanò, Arena, Balbo, Biaggi, Finizzi, Massobrio, Palumbo, Perri, Premoli e Robba hanno presentato l'emendamento n. 4. 1 tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: « in attesa delle emanande leggi regionali ».

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Molto brevemente dico che ci sembra un controsenso attribuire alle Regioni un proprio tributo e poi impedire che esse ne possano disporre a propria opportunità e secondo i propri bisogni con una propria disciplina legislativa. Questo è il concetto che abbiamo voluto esprimere con questo emendamento, perchè, se si devono fare le Regioni, è bene farle nel modo migliore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L U C A , *relatore.* La Commissione è contraria.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 4. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi hanno presentato l'emendamento n. 4. 6 tendente a sopprimere il quarto comma. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Per l'emendamento n. 4. 6 potrei ripetere quanto detto per inciso prima: la tassa di circolazione è applicata contestualmente nei termini e con le modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione. Facendo riferimento, come avevamo fatto noi, alle norme del decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è evidente anche che la tassa di circolazione è applicabile — e non potrebbe essere diversamente — nei termini, con le medesime forme e modalità stabiliti per la riscossione della tassa statale di circolazione. Pertanto mi sembra che questo comma sia assolutamente inutile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L U C A , *relatore.* La Commissione è contraria.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 4. 6, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sopprimere l'ultimo comma.

4. 2 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

In via subordinata all'emendamento 4. 2, sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« La tassa regionale di circolazione entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla data della sua istituzione.

Dalla data di istituzione della tassa regionale di circolazione fino al 1° gennaio dell'anno successivo lo Stato devolve alla Regione il 50 per cento del gettito della tassa erariale della Regione per il periodo stesso ».

4. 3 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, l'attuale testo stabilisce che la tassa di circolazione regionale, che in linea normale dovrebbe essere uguale al 55 o al 45 per cento dell'attuale tassa di circolazione erariale, che a sua volta verrebbe diminuita del 50 per cento, a decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo dovrà essere uguale solo al 25 per cento della tassa erariale, anzichè al 45 o al 55 per cento, mentre la tassa erariale dovrà essere ridotta solo al 75 per cento, anzichè al 50 per cento.

Tale norma — e questa è la ragione per la quale noi proponiamo l'abolizione di questo comma — farebbe sì in sostanza che i Consigli regionali, qualora, ad esempio, fossero eletti nel giugno del 1970 e attuassero l'applicazione del tributo della tassa di circolazione, dovrebbero farlo nella misura di cui sopra fino al 31 dicembre del 1971 mentre lo Stato per questo stesso periodo dovrebbe continuare a ricevere la maggiore differenza.

Come è evidente, il contribuente non potrebbe ricevere nessun eventuale beneficio, mentre le Regioni — questo è il punto che ci preoccupa — vedrebbero decurtata, proprio nella loro fase iniziale, la possibilità di disporre dei proventi dei loro tributi propri.

Non si vede quindi perchè, una volta stabilito di istituire le Regioni e una volta stabilito che queste debbano avere autonomia finanziaria e tributaria, questa stessa autonomia debba venire loro sostanzialmente ridotta ai minimi termini e cioè su di un piano fiscale molto ridotto, mentre tali entrate sono essenziali specialmente all'inizio del funzionamento delle Regioni.

L'emendamento di parte liberale tende infatti a far sì che la tassa di circolazione regionale entri in funzione come tributo regionale fin dal primo gennaio dell'anno successivo all'istituzione delle Regioni stesse. Stabilisce inoltre che, per il periodo che va dalla data di istituzione delle Regioni al primo gennaio dell'anno successivo, lo Stato devolva *pro quota* il 50 per cento della tassa di circolazione erariale e che per questo periodo sia sempre applicata al cento per cento dell'attuale livello.

Come risulta chiaro il nostro emendamento si basa sul principio che, una volta istituite le Regioni ed una volta stabiliti i loro tributi propri, lo Stato non debba approfittare della sua forza, per così dire, per negare alle Regioni tutto ciò che invece loro spetta. Questi i motivi per i quali abbiamo presentato questo emendamento soppressivo.

C R O L L A L A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, approfitto della presentazione di questo emendamento da

parte dei colleghi liberali per chiedere all'onorevole Ministro e al relatore un chiarimento su questa tassa. Come è noto, la tassa di circolazione attribuisce una percentuale a favore di enti locali ed una percentuale, se ricordo bene, a favore dell'ANAS. Vorrei chiedere se la parte che viene attribuita alle Regioni è al netto delle percentuali di competenza delle provincie e dell'ANAS sull'ammontare globale di tale entrata. In caso contrario l'ANAS correrebbe il pericolo di vedersi sensibilmente decurtato l'incremento annuale che le deriva proprio dall'aumento della tassa di circolazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore.* Onorevole Presidente, debbo innanzitutto far presente che l'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce una gradualità nell'attribuzione alle Regioni di una quota della tassa di circolazione e quindi stabilisce che, fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'istituzione, l'ammontare della tassa di circolazione regionale è commisurato al 25 per cento della tassa erariale. Sono quindi d'accordo per questo principio di gradualità e pertanto mi dichiaro contrario ai due emendamenti.

Per quanto si riferisce alla richiesta di chiarimento fattami dal senatore Crollalanza, posso dire che la parte della tassa di circolazione attribuita alle provincie è fatta salva dal disegno di legge. Ultimamente il Parlamento ha anzi elevato la quota dal 33 per cento al 40 per cento. Ora, l'ultimo comma dell'articolo 14 dice proprio che la quota di partecipazione delle provincie al provento della tassa erariale è elevata in misura proporzionale alla diminuzione della tassa erariale eccetera. Quindi è fatta salva proprio la quota attribuita alle provincie.

C R O L L A L A N Z A . E per quanto riguarda l'ANAS?

D E L U C A , *relatore.* A questo proposito mi rimetto alle dichiarazioni che farà il signor Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Per quanto riguarda l'ANAS, mi riservo di rispondere in quanto bisogna che io mi informi esattamente su come stanno le cose.

C R O L L A L A N Z A . È una cosa della massima importanza.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Me ne sono reso conto; però, dal momento che non voglio improvvisare ma dire cose sicure, mi riservo di rispondere a parte su quest'argomento.

C R O L L A L A N Z A . Quindi, nell'eventualità che il disegno di legge contenesse una decurtazione nei riguardi dell'ANAS, è pacifico che il Governo dovrà provvedere con una leggina perchè sia salva la percentuale a favore dell'ANAS, fissata da una legge speciale.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Questo è un altro problema. Per quanto concerne i due emendamenti il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento numero 4. 2, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento numero 4. 3, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 5.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione è disciplinata dal capo 12°, sezione I, articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ».

5. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

C R O L L A L A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Signor Presidente, noi ritiriamo quest'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale » *con le altre*: « dalle norme che dovranno essere emanate dalle Regioni ».

5. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Il nostro emendamento tende a sostituire le parole: « dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale » con le altre: « dalle norme che dovranno essere emanate dalle Regioni ».

Ci sembra un controsenso infatti attribuire alla Regione un suo tributo proprio, qual è quello della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e poi impedire che la Regione possa regolamentare, sia pure entro il quadro della regolamentazione statale prevista per l'analogo tributo provinciale.

È logico quindi stabilire in via principale, come fa l'emendamento liberale, che la tassa in oggetto sia regolamentata dalle norme che saranno emanate dalle Regioni all'atto stesso in cui si dovranno stabilire le nuove aliquote.

Questo è il concetto che ispira il nostro emendamento all'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* D E L U C A , *relatore.* Sono stato contrario ad un emendamento analogo; perciò, per coerenza e per ragioni oggettive, sono contrario anche a questo.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 5. 1, al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in attesa delle emanande norme regionali ».

5. 2 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

P R E S I D E N T E . Credo che il relatore ed il Governo abbiano già espresso, in merito a quest'emendamento, il parere. Pertanto metto ai voti l'emendamento n. 5. 2, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, Bosso, D'Andrea, Germanò, Arena, Balbo, Biaggi, Finizzi, Massobrio, Palumbo, Perri, Premoli e Robba è stato presentato l'emendamento n. 5. 3, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 5.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Il testo del disegno di legge prevede che la tassa per l'occupazio- di spazi e di aree pubbliche da parte delle Regioni possa avere un'aliquota non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento « di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle provincie ».

Le percentuali del 150 e del 50 per cento, nell'iniziale originario testo governativo, erano del 120 e dell'80 per cento. L'aumento delle aliquote è stato determinato dalla necessità di dare alle Regioni una maggiore dose di autonomia fiscale per quanto riguarda i loro tributi propri. Non si vede però perchè, una volta accettato il principio dell'autonomia, questa non debba essere completa.

L'emendamento liberale per l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 5 fa sì che l'aliquota della tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche sia completamente lasciata all'autonomia dei Consigli regionali che la stabiliscono a seconda delle loro necessità di bilancio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L U C A , *relatore.* La Commissione è contraria.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 3, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 6.

Ricorsi e sanzioni.

Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Avverso l'accertamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi regionali sono previsti il ricorso all'autorità giudiziaria, il ricorso in via amministrativa ed il ricorso al Presidente della giunta regionale. Il contenzioso tributario è regolato dalle norme contenute nel regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175, nel regio decreto 11 luglio 1907 n. 560, agli articoli 91 e seguenti, nel regio decreto 8 luglio 1937 n. 1516 e nel regio decreto 7 agosto 1936 n. 1639, agli articoli 23 e 24 » *e, conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente*: « Contenzioso tributario e sanzioni ».

6. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 6 è curioso in un disegno di legge. Il suo contenuto è infatti discorsivo, non dispositivo. Pertanto noi vorremmo, prima di tutto, avere qualche spiegazione, dato che l'articolo 6, con la rubrica « Ricorsi e sanzioni », vuole regolare tutta la materia del contenzioso tributario ed anche delle sanzioni per l'infrazione delle norme relative ai tributi regionali.

L'articolo 6 comincia: « Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione... » e qui ci fermiamo. Che cosa significa tutto ciò e a quali istituti ci si riferisce? A quale procedura ci si riferisce? A quale azione giudiziaria? A quali accertamenti? A quali riscossioni? Da quale norma di legge deriva il diritto del cittadino contribuente di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per esperire ricorso contro l'accertamento e la riscossione dei tributi regionali? Io sono rimasto allibito di fronte alle prime note di questa musica. Ma tutto si può stabilire. Però, è come il disegno di legge Baslini- Fortuna per il divorzio; comincia con: « Il giudice ... »; prima di arrivare al giudice è necessario instaurare il rapporto sostanziale: poi si può arrivare al giudice.

« Ferma restando l'azione giudiziaria... ». Ora, a mio avviso, in qualsiasi sistema tributario prima si stabiliscono i diritti ed i doveri, il diritto di imposizione ed il dovere di soggezione all'imposta, il debito di imposta, e poi, in armonia, i ricorsi di carattere amministrativo. Esauriti i ricorsi di carattere amministrativo, si potrà esperire, in ipotesi, la domanda giudiziale dinanzi all'auto-

rità giudiziaria ordinaria. Ma la norma dell'articolo 6 dà ferma l'azione giudiziaria, cioè il diritto del contribuente a ricorrere all'azione giudiziaria senza indicare le vie, i limiti, la procedura e l'oggetto del ricorso. Veramente, onorevole relatore, io mi sarei aspettato, nella relazione, dalla sua competenza...

D E L U C A , *relatore*. L'ha già detto.

N E N C I O N I . Ma lo ripeto perchè, oltre che *repetita iuvant*, in questo caso i *repetita* hanno anche un'azione martellante di fronte a chi vuol risolvere le questioni...

D E L U C A , *relatore*. E un'azione di monito.

N E N C I O N I . Anche di monito a chi vuole risolvere, dicevo, le questioni dicendo: sono contrario.

D E L U C A , *relatore*. Non è avvenuto sempre questo.

N E N C I O N I . Altrimenti debbo ripetere quello che ho detto all'onorevole Ministro: al termine di questa discussione chiameremo lei « Bastiano II » perchè « Bastiano I » spetta al Ministro. (*Interruzione del senatore De Luca*). Ora, lei ammetterà che noi entriamo in un campo, il contenzioso, di una delicatezza estrema. Infatti, se sono delicate le norme sostantive, sono delicatissime le norme che riflettono il contenzioso, norme che sono sempre di carattere pubblicistico anche quando riflettono i rapporti privati.

Il resto io l'avrei concepito diversamente. Ma mi premeva questa premessa perchè essa incide sulla chiarezza dell'articolo e non fa intravedere l'ambito in cui la norma deve operare.

Noi proponiamo di sostituire tutto il primo comma con il seguente: « Avverso l'accertamento, » — ecco che si arriva al rapporto sostanziale — « la riscossione ed il rimborso dei tributi regionali sono previsti il ricorso all'autorità giudiziaria, il ricorso in via amministrativa ed il ricorso al presidente della giunta regionale » (qui non è stabilito se il ricorso al presidente della giunta regionale debba considerarsi come un ricorso onnicomprensivo, come il ricorso straordinario al Capo dello Stato di fronte a qualsiasi situazione che turbi l'armonia del diritto, in special modo nell'ambito amministrativo e anche fiscale). « Il contenzioso tributario è regolato dalle norme contenute nel regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175, nel regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, agli articoli 91 e seguenti, nel regio decreto 8 luglio 1937 numero 1516 e nel regio decreto 7 agosto 1936 n. 1639, agli articoli 23 e 24 ».

Conseguentemente abbiamo riportato tutte le norme che riflettono il contenzioso di carattere tributario sia per i tributi degli enti locali sia per la ricchezza mobile per quanto concerne la seconda norma e le norme successive che hanno via via modificato l'*iter* dei ricorsi amministrativi alla commissione distrettuale, provinciale, centrale ed il ricorso all'autorità giudiziaria.

Inoltre avremmo cambiato anche con quest'emendamento, senza farne uno apposito, la rubrica dell'articolo 6 sostituendola con la rubrica: « Contenzioso tributario e sanzioni » che mi sembra molto più propria. Infatti la parola « Ricorsi » non significa nulla e poichè la rubrica deve essere indicativa del contenuto degli articoli è opportuno che essa venga mutata con la formula più significativa che noi proponiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Posso dare atto al senatore Nencioni della chiarezza e dell'ordine che informa il suo emendamento; però il concetto che esprime l'articolo 6 è leggermente diverso. Infatti non restano in vigore le tre forme di ricorso, ossia quello all'autorità giudiziaria, quello amministrativo e quello al presidente della giunta regionale, ma si stabilisce che contro l'accertamento può essere prodotto ricorso al presidente della giunta regionale in luogo dell'azione amministrativa.

N E N C I O N I . E questo è rimasto.

D E L U C A , *relatore*. No, nel suo emendamento sono previsti tutti e tre i ricorsi, mentre l'articolo 6 nel testo al nostro esame fa rimanere in piedi il ricorso all'autorità giudiziaria e stabilisce un'alternativa tra il ricorso in via amministrativa e quello al presidente della Regione. Si tratta di due procedure diverse. Io comunque sono favorevole al testo attuale, cioè alla statuizione stabilita nel primo comma dell'articolo 6 e penso che, trattandosi di tributi regionali, sia molto più idoneo dare al contribuente la possibilità di una scelta ma che non sia possibile seguire tutte e tre le vie. Pertanto sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. È un articolo che semplifica l'attuale situazione. Fermo restando il ricorso all'autorità giudiziaria, che si può sempre fare, si dà la possibilità di eliminare il ricorso amministrativo, quello normale che ciascuno di noi ha fatto chissà quante volte nell'esercizio professionale, e lo si sostituisce con il ricorso al presidente della giunta. Sono pertanto favorevole al testo attuale dell'articolo 6.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, non mi sarei aspettato nè da parte del relatore nè da parte del Ministro questa spiegazione semplicistica. Evidentemente, a parte l'intento modificativo del mio emendamento all'articolo 6, primo comma, vi sono altri elementi da considerare. Attraverso questa norma sembra che si stabilisca un diritto del contribuente a ricorrere sempre all'autorità giudiziaria avverso l'accertamento e la riscossione; dico sembra perchè qui ci si riferisce a qualcosa già esistente nel nostro ordinamento giuridico; perchè si dice: « Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario ». Cioè non è qualche cosa di innovativo, è qualche cosa che già esiste. Improvvisamente la norma di cui all'articolo 6 dice (fermi i diritti e i doveri e le procedure che sono stabilite, che sono in atto) che « può essere proposto in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale ». Pertanto, attraverso questa norma, si fa un richiamo ricettizio assolutamente generico senza specificare esattamente, trattandosi di nuovi tributi e di nuova fonte d'imposizione; evidentemente il contenzioso tributario deve essere qualche cosa di diverso. Infatti a quale norma noi ci riferiamo? Ci riferiamo alle norme che riguardano il contenzioso tributario amministrativo? Ci riferiamo alle norme che riguardano il contenzioso tributario riflettente gli enti locali? Ci riferiamo alle norme speciali che riguardano la procedura per quanto concerne l'imposta di ricchezza mobile? Mi pare che c'è una grande confusione in queste norme, perchè avete visto le indicazioni che io ho fatto nell'emendamento, indicazioni di mozziconi di norme che sono rimaste (dal lontano 1907 si arriva fino al 1936-37) attraverso norme modificative e abrogative, attraverso norme che riesumano altre norme. E pertanto è un po' un *corpus iuris* in cui ci si muove difficilmente e anche coloro che non sono specializzati nella materia ci si muovono con le indicazioni degli uffici e con le indicazioni che negli atti che vengono notificati sono stabilite; altrimenti è ben difficile conoscere tutto il panorama proprio perchè sono vecchie norme che sono state modificate, rimodificate; anche la legge comunale e provinciale è una antologia di norme per cui molto spesso è difficile addentrarsi e conoscere la sopravvivenza di alcune norme perchè anche lì alcune norme sono state abrogate e poi sono state successivamente riesumate, come voi tutti sapete.

Allora, a parte la scelta di fondo, cioè che il ricorso possa essere previsto in alternativa — questa è un'altra questione — posso anche condividere che si possa ricorrere in alternativa al presidente della Regione — e l'ho detto nel mio intervento precedente — così come il ricorso anche al Capo dello Stato qualche volta è in alternativa oppure

si presenta quando sia esaurito ormai ogni altro mezzo; insomma vede un po' da lontano questo ricorso al Capo dello Stato Però l'osservazione che avevo fatto era diversa e concerneva due fatti: il primo che si parla di ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi senza alcuna specificazione. Ed è per questo che avevo detto che è discorsivo l'articolo 6, perchè, se deve essere una norma cogente, una norma che dà dei diritti e che stabilisce delle procedure, è opportuno che in quel *mare magnum* di norme ci si possa muovere con una certa certezza specialmente in un fatto contenzioso. E avevo aggiunto, poi, che c'era anche questo « ferma restando l'azione giudiziaria » che è come un aggancio che è attaccato al nulla e non si sa a che cosa si riferisce.

Che cosa significa « ferma »? Quale disciplina? Voi sapete che il ricorso all'autorità giudiziaria non è ammesso se non in determinate condizioni quando sono stati esperiti tutti i gradi di giurisdizione amministrativa. E allora che cosa significa: ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario? A quale istituto sostanziale e procedurale si richiama l'articolo 6 del disegno di legge? Ecco la ragione; a parte il ricorso in via alternativa, che io potrei anche accettare e posso accettare rinunciando a una modifica sostantiva, vi è l'esigenza che la norma delicatissima contenente il contenzioso tributario e le sanzioni sia una norma da cui scaturisca la certezza del diritto per le Regioni e anche per lo Stato.

T R A B U C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Solo per spiegare a me stesso e un po' forse anche al senatore Nencioni che mi pare che questo articolo 6 sia veramente ben formulato, anche se può risultare un po' oscuro nelle parole. Si vuole cioè stabilire che l'azione giudiziaria sia sempre ammessa; l'azione amministrativa invece, anzichè essere quella stabilita da altre leggi di urgenza, in questo caso sarà sulla via del ricorso amministrativo al presidente della giunta regionale. Ci sarebbe così regolarmente l'azione giudiziaria, senza bisogno di ricorso all'azione amministrativa; ma si prevede anche l'ipotesi dell'azione amministrativa non seguita dal ricorso alle solite Commissioni comunali o provinciali, ma praticamente strutturate secondo le regole delle imposte di consumo, cioè con ricorso al presidente della giunta regionale in prima istanza. Dopo di che si potrà fare quello che si vorrà, giacchè dopo la decisione amministrativa allora si rimetterà o ricorrerà eventualmente all'autorità giudiziaria nei modi stabiliti dalla legge. Mi pare che il quadro sia soddisfacente, ma volevo avere la soddisfazione di dirlo perchè se affermassi cose sbagliate, certamente il Ministro mi direbbe in tempo che ho interpretato male. Così ho voluto prevenire una cattiva interpretazione da parte di terzi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento n. 6. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 7.

Attribuzione del gettito di tributi erariali.

Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna Regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali.

Restano a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa.

A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« A decorrere dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale e fino al 31 dicembre dell'anno stesso lo Stato devolve alla regione tanti dodicesimi del gettito annuale delle imposte quanti sono i mesi compresi nel periodo stesso ».

7. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, l'ultimo comma dice precisamente: « A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento ».

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* C H I A R I E L L O). Quest'ultimo comma, signor Presidente, costituisce un altro esempio di tentativo da parte dello Stato di frenare ingiustamente l'afflusso di fondi alle Regioni, specie nel periodo iniziale. Sul gettito dell'imposta erariale, sul reddito dominicale ed agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuiti totalmente alla Regione si è già parlato in sede di illustrazione di altro emendamento. Ora nell'ultimo comma dell'articolo 7, come dicevo dianzi, il Governo cerca di ridurre al 50 per cento l'attribuzione del gettito di tale imposta alle Regioni per il periodo che va dalla loro costituzione fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

In linea di principio a noi invece sembra giusto che, essendo il gettito di queste imposte attribuito totalmente e come tributi propri in base all'articolo 1 alle Regioni, il provento delle imposte stesse debba essere dato *in toto* alle Regioni fin dal momento della loro formazione. Ecco perchè l'emendamento liberale stabilisce la soppressione dell'attuale ultimo comma dell'articolo 7 e la sua sostituzione con la norma che lo Stato dovrà dare alle Regioni tanti dodicesimi del gettito delle imposte in questione per il periodo che va dal momento dell'istituzione delle Regioni stesse fino alla fine dell'anno in corso. Con il 1° gennaio dell'anno successivo tutto il gettito dei tributi andrà automaticamente alla Regione.

Questo è il concetto che ho creduto di esporre e che mi sembra ispirato a motivi di giustizia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* D E L U C A , *relatore.* Come ho già fatto presente a proposito della tassa di circolazione, l'ultimo comma dell'articolo 7 mira a realizzare un gradualismo nella attribuzione alle Regioni delle disponibilità disposte dal presente disegno di legge. Questo gradualismo si deduce in misura molto più precisa dall'articolo 16, secondo cui, in relazione alle funzioni che saranno devolute alle Regioni in virtù dell'emanazione delle leggi delegate, saranno attribuite alle Regioni certe disponibilità finanziarie.

È per questo concetto di gradualismo, che vuole stabilire l'ultimo comma dell'articolo 7, che non posso accettare l'emendamento in discussione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 7. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 8.

Partecipazione al gettito di imposte erariali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera *C*) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito *pro capite* di ciascuna Regione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « il 15 per cento » *con le altre*: « il 25 per cento » *e, correlativamente, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).*

8. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

In via subordinata all'emendamento 8. 1, al primo comma, sopprimere le lettere b), c), d) ed e) e, correlativamente, alla lettera f), sostituire le parole: « il 25 per cento » *con le altre*: « il 40 per cento ».

8. 2 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

Al secondo comma, sostituire le parole: « penultimo anno » *con le altre*: « ultimo anno ».

8. 3 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

Sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

« Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da addizionali erariali ai tributi di cui sopra ».

8. 4 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

Al quinto comma, sostituire, ove ricorrono, le parole: « penultimo anno » *con le altre*: « ultimo anno ».

8.5 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, prendo la parola per illustrare gli emendamenti che da parte del mio gruppo sono stati avanzati all'articolo 8 che, come è noto, riguarda la partecipazione al gettito delle imposte erariali.

In pratica, tutto il sistema della finanza regionale adottato dal disegno di legge si impernia intorno all'articolo 8 che prevede, non solo la compartecipazione delle Regioni ai tributi erariali, ma anche la redistribuzione delle relative entrate alle diverse Regioni attraverso parametri che tengono conto del diverso grado di depressione economica. Ma l'articolo 8 è importante non solo in senso assoluto, ma anche in senso relativo in quanto è attraverso esso che si darà alle Regioni una fonte finanziaria di una certa consistenza, mentre come si è visto i tributi propri avranno scarsissima rilevanza e i contributi speciali, pur citati nel disegno di legge, vengono mantenuti nella più assoluta indeterminatezza. È, quindi, appunto sulla compartecipazione ai tributi erariali che si fonda l'intera sussistenza finanziaria delle Regioni.

Su una dotazione complessiva di 700 miliardi, prevista dal disegno di legge, solo 120 miliardi sono costituiti, infatti, da tributi propri, mentre ben 580 miliardi sono quelli costituiti dal fondo comune alimentato dalle compartecipazioni. È, quindi, sulla capacità di funzionamento del fondo comune che risiede la vera autonomia finanziaria delle Regioni e la possibilità di esse di far fronte alle spese e all'assolvimento dei compiti loro demandati.

Innanzitutto bisogna rilevare come al numero delle varie compartecipazioni e all'entità delle compartecipazioni stesse non corrisponde un analogo gettito dei vari tributi. Infatti, delle varie compartecipazioni le uniche che hanno una notevole rilevanza sono quelle riguardanti l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, il cui gettito per l'erario supera i 1.700 miliardi e quello sull'imposta di consumo dei tabacchi, il cui gettito per l'erario si avvicina ormai ai mille miliardi.

Le altre imposte danno un gettito assai inferiore e, nonostante la elevata percentuale attribuita alle Regioni, non sono in grande rilevanza. C'è qui da chiedersi per quale ragione si sia preferito suddividere il carico globale del fondo fra così diverse imposte. Pur comprendendo, come è stato detto dal Governo, la necessità di non toccare delle imposte soggette a modifica, a seguito della riforma tributaria attualmente all'esame della Camera si poteva applicare la compartecipazione a poche imposte erariali di forte gettito e comunque correlate all'andamento economico del Paese. Viceversa, non riteniamo che l'imposta di fabbricazione sulla birra, l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle analoghe materie zuccherine rispecchino, effettivamente, l'andamento economico del Paese e, quindi, nel loro gettito seguino mediamente l'incremento delle entrate tributarie dello Stato. Tali imposte sono pressochè statiche; infatti, se vediamo il bilancio di previsione per il 1970 constatiamo che per l'imposta di fabbricazione sulla birra è previsto un aumento di appena il 7 per cento, mentre ancora minore è l'incremento del gettito per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero (+ 2,3 per cento). Pur rimanendo nelle scelte effettuate dal disegno di legge, si sarebbe potuto aumentare la compartecipazione sull'imposta di fabbricazione degli oli minerali e loro derivati, sull'imposta di fabbricazione degli spiriti e sull'imposta di consumo dei tabacchi, per avere con poche compartecipazioni più aderenti allo sviluppo economico e sociale del Paese lo stesso gettito che danno le ben sei compartecipazioni previste dal disegno di legge, senza contare che si sarebbero potute prevedere delle compartecipazioni più aderenti ancora all'andamento generale delle entrate tributarie complessive dello Stato.

Le varie quote di compartecipazione previste dal disegno di legge non sono riferite all'esercizio in corso, bensì a ben due esercizi precedenti. È evidente in questa scelta l'intento di conoscere con esattezza l'ammontare della quota di tributi da destinare alle Regioni, tuttavia sembra che il ritardo di due anni nel conferimento dei fondi alle Regioni sia veramente eccessivo. Pur volendo evitare l'incertezza determinata da un perfetto parallelismo tra le entrate tributarie dello Stato e la devoluzione delle quote di compartecipazione alle Regioni si poteva pretendere come anno di riferimento l'anno immediatamente precedente. Infatti, in questo caso con una certa esattezza si potevano prevedere nell'impostazione del bilancio dello Stato le quote da devolvere alle Regioni e d'altra parte durante l'esercizio tali quote potevano essere adeguate con esattezza matematica e con un'unica variazione di bilancio alle risultanze effettive del gettito dei rispettivi tributi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale considerazione non è semplicemente formale, bensì sostanziale, in quanto le Regioni verranno a partecipare, di quella che è l'evoluzione economica e della stessa svalutazione monetaria, solo con un ritardo di ben due anni. Da tale ritardo la natura stessa della compartecipazione viene ad essere affievolita in quanto si immagina come compartecipazione un rapporto costante tra quelle che sono le entrate erariali per i tributi prescelti e le quote di esse devolute alle Regioni.

Neppure sembra rientrare nel concetto di compartecipazione l'esclusione effettuata a priori del beneficio derivante alle Regioni da eventuali maggiorazioni di aliquote dei tributi cui sono agganciate le compartecipazioni regionali. D'altra parte la determinazione del maggior gettito derivante da eventuali aumenti delle aliquote e quello, invece, attribuibile all'incremento naturale del gettito del tributo sarà assai ardua non solo nell'esercizio iniziale, in cui la variazione delle aliquote si ripercuote, ma soprattutto negli esercizi successivi. Tutto ciò impone al Governo una discriminazione complicata da un punto di vista amministrativo e contabile, e pericolosa da un punto di vista politico, suscettibile di soggiacere a criteri più o meno discrezionali.

V'è da osservare, inoltre, che mentre è stata fatta riserva per quanto riguarda le maggiorazioni delle aliquote non vi è alcun accenno ad una eventuale sempre possibile diminuzione delle aliquote le quali darebbero alle Regioni un gettito inferiore a quello preventivato. È evidente che qualora si dovesse procedere ad una diminuzione dell'aliquota o ad una modifica dei tributi che comportino comunque una riduzione del gettito dei tributi, con la legge medesima si stabilirà l'eventuale copertura del minor gettito per le Regioni, ma analogamente poteva essere fatto per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni. Infatti, è proprio in sede di legge, che prevede la variazione delle aliquote, che si può fare una valutazione del minore o maggiore gettito del tributo susseguente alla variazione e quindi ridurre o aumentare la percentuale di compartecipazione delle Regioni.

Come si è detto le varie compartecipazioni ai tributi erariali non vengono attribuite direttamente alle singole Regioni, bensì confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, fondo che successivamente viene ripartito in base a speciali parametri attraverso le varie Regioni. Si intende in questo modo effettuare una ridistribuzione delle entrate tra le diverse Regioni in modo da favorire le Regioni più depresse nelle quali il gettito dei tributi è, appunto per uno scarsissimo sviluppo economico, meno favorevole.

È quella della perequazione delle entrate dei vari enti locali una vecchia idea intesa soprattutto a fare in modo che le amministrazioni locali delle zone più depresse svolgano attraverso una maggiore dotazione di mezzi finanziari anche un'azione di elevamento sociale e di sviluppo economico. In sé tale idea è senz'altro esatta, ma essa va vista soprattutto come un intervento straordinario ed aggiuntivo rispetto a quella che è l'ordinaria amministrazione degli enti locali. Viceversa, sembrerebbe che il concetto in sé esatto venga esteso eccessivamente nel dise-

gno di legge in esame riguardante la finanza regionale. Tant'è vero che dalla Commissione interni dell'altro ramo del Parlamento sono state avanzate notevoli perplessità in merito all'applicazione concreta di tale concetto, rilevando come il provvedimento tenda impropriamente « a confondere l'esercizio della finanza ordinaria delle Regioni con quello della finanza straordinaria. Compito della finanza ordinaria (qui è finanza ordinaria) è quello di consentire alle Regioni di far fronte all'esercizio delle normali attribuzioni. Il compito, invece, di intervenire con azione perequatrice a colmare gli squilibri esistenti tra Regione e Regione è proprio della finanza straordinaria e può risolversi solo nel quadro della programmazione economica nazionale coordinata con quella regionale mediante interventi qualitativamente e quantitativamente ben definiti ».

In effetti noi riteniamo che anche per l'ordinaria amministrazione sia utile una certa perequazione delle entrate tra le diverse Regioni, tuttavia tale perequazione non sembra che possa essere estesa, così come viene fatto dal disegno di legge, praticamente all'intero ammontare delle entrate regionali. D'altra parte non ci si può nascondere il pericolo che i maggiori mezzi finanziari ordinari attribuiti alle Regioni depresse, non agganciati a particolari programmi di interventi sociali o di sviluppo economico, possano indurre l'amministrazione regionale a svolgere una politica assistenziale dispendiosa e non incidente sulle reali condizioni sociali ed economiche della Regione.

Per la distribuzione delle varie somme affluite al fondo alle diverse Regioni, vengono assunti ben tre diversi parametri: uno basato sulla popolazione, uno basato sulla superficie del territorio di ciascuna regione e uno basato sul grado di depressione economica desunta a sua volta da ben tre indici e cioè il tasso di emigrazione, il grado di disoccupazione e il carico *pro capite* dell'imposta complementare. Evidentemente, attraverso la scelta di un numero così elevato di parametri si è cercato di ovviare ai difetti insiti in ciascuno di essi, tuttavia in tal modo il calcolo delle somme attribuibili a ciascuna Regione diviene assai complesso e gli stessi parametri, così come essi sono stati scelti, si prestano a diversi errori di valutazione.

Già in sede parlamentare durante la discussione presso le Commissioni giustizia e affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, è stata notata l'arbitrarietà dei parametri assunti dal disegno di legge. In particolare è stata rilevata l'inesattezza di una affermazione contenuta nella relazione al disegno di legge secondo cui « incidenza minore (un decimo) è stata attribuita all'elemento superficie territoriale in quanto le funzioni regionali influenzate da tale elemento sono più limitate ».

L'affermazione sembra ignorare le materie affidate dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni: urbanistica, viabilità, lavori pubblici e agricoltura sono, ad esempio, competenze in cui l'elemento « territorio » è tutt'altro che irrilevante.

Inoltre i sei decimi del fondo distribuiti in proporzione alla popolazione stabiliscono già un criterio perequativo.

Infine lasciano perplessi i requisiti prescelti per la ripartizione dei tre decimi del fondo di cui al paragrafo C dell'art. 8 (per esempio quello relativo al grado di disoccupazione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento). Effettivamente è da dire che la rilevanza data alla superficie sembra assai modesta.

Per quanto riguarda il grado di depressione economica di ciascuna Regione i vari elementi assunti dal disegno di legge non sembrano affatto adeguati ad indicare la reale situazione. In particolare si può rilevare che i dati sugli iscritti nelle liste di collocamento non rispecchiano sempre la reale situazione dell'occupazione nella Regione tanto è vero che oggi i riferimenti fatti all'occupazione in qualsiasi documento economico non prendono tanto a base gli iscritti nelle liste di collocamento quanto piuttosto i dati dell'indagine campionaria dell'ISTAT che, nonostante i limiti del metodo seguito e del campione rilevato, sono assai più indicativi della reale situazione occupazionale del Paese. Pertanto, ci trova concordi l'affermazione della necessità di venire ad un parametro più preciso ed in particolare il riferimento fatto dal

disegno di legge al reddito *pro capite* in ciascuna Regione.

Tuttavia dobbiamo denunciare la scarsezza e l'inesattezza delle informazioni statistico-economiche nel nostro Paese. È infatti estremamente grave che non solo si sia iniziata una politica di programmazione, ma addirittura sia stato ormai completato il ciclo di un programma economico senza avere a disposizione ancora elementi essenziali di conoscenza come appunto sarebbe la distribuzione territoriale del reddito nazionale ed in particolare la conoscenza del reddito *pro capite,* non solo nelle varie Regioni, ma addirittura nelle varie provincie.

Né ci sembra che con l'ultimo comma si sia risolto il problema. In effetti stabilire che con successive leggi sarà riveduto il criterio appare del tutto inutile. Infatti, la legge non potrà vincolare certamente né il Governo né il Parlamento alle iniziative che dovranno essere intraprese, e tanto meno può considerarsi valido il termine posto dal comma stesso. Si tratta di una delle solite affermazioni programmatiche che coprono, ormai per consuetudine, l'inattività e l'incapacità del Governo a risolvere a tempo quei problemi che si frappongono poi a delle soluzioni e scelte organiche.

Anche per quanto riguarda i parametri ora assunti dal disegno di legge, nutriamo serie perplessità circa la loro aderenza alla reale situazione. In particolare sarà assai difficile l'accertamento preciso sia del tasso di emigrazione al di fuori della Regione, sia della popolazione residente, basandosi sia gli uni che gli altri su atti di competenza comunale non sempre registrati con la dovuta precisione e tempestività e non sempre accertati con esattezza dagli istituti preposti a tale tipo di rilevamento. Inoltre bisogna considerare che l'accertamento dei parametri e la loro applicazione sono demandati esclusivamente allo Stato senza alcun controllo e senza alcuna verifica o partecipazione da parte delle amministrazioni regionali interessate.

Che i parametri risultino nel loro complesso in definitiva sperequati risulta dalla ripartizione totale delle risorse finanziarie tra le varie Regioni. Infatti, nel disegno di legge presentato dal Governo, viene fatto un riepilogo delle somme che vanno a ciascuna Regione per tributi propri e per compartecipazione ai tributi erariali secondo i parametri fissati dal disegno di legge. Tale ripartizione fa si che, mentre il Piemonte e la Lombardia abbiano all'incirca lire 13.000 *pro capite,* la Basilicata ed il Molise vengono ad avere addirittura 25 e 22 mila lire sempre *pro capite.* Quindi non si tratta più di perequazione, bensì di sperequazione e ciò non per programma di sviluppo economico, ma semplicemente per far fronte all'ordinaria amministrazione. Né si può dire che il Piemonte e la Lombardia saranno compensati dai tributi propri perchè tali tributi già rientrano nel computo. La redistribuzione, come già si è accennato, è fatta dal disegno di legge in modo troppo radicale e non tenendo conto che si tratta di oneri ordinari.

Non si può chiudere il discorso intorno a questo articolo fondamentale per la finanza regionale senza rilevarne la provvisorietà. Infatti le percentuali stabilite nell'articolo medesimo non sono definitive, ma semplicemente indicative. Si tratta in sostanza della indicazione di un metodo e non della vera e propria attribuzione di adeguate fonti finanziarie che nessuno sa ancora con precisione di quale entità debbano essere e nel loro ambito quanta parte sia da ritenersi sostitutiva dell'attuale spesa statale e quanta altra invece aggiuntiva.

La provvisorietà delle percentuali di contribuzioni è affermata dall'articolo 19 del disegno di legge il quale stabilisce che qualora l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e degli stanziamenti soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo così come attualmente calcolato con decreto del Presidente della Repubblica, saranno riviste le quote di partecipazione ai tributi erariali.

In pratica non si sa ancora se i 580 miliardi sono pari alle somme che attualmente già spende lo Stato per le funzioni che saranno trasferite alle Regioni; inoltre ci si dimentica completamente dei tributi propri attribuiti alle Regioni. Sembrerebbe quasi che l'ammontare dei tributi propri delle Regioni sia considerato dagli estensori del di-

segno di legge come spesa aggiuntiva, mentre quello del fondo comune è considerato come spesa sostitutiva.

In realtà sarà molto difficile che le spese depennate dal bilancio dello Stato superino l'ammontare del fondo comune. Tuttavia rimane l'impreparazione con cui è stato formulato il presente disegno di legge. Impreparazione che porta a non conoscere quando potranno essere effettivamente trasferite le funzioni alle Regioni, né tanto meno i loro limiti, quale sarà l'ammontare delle spese trasferite e quali in realtà saranno le spese necessarie alle Regioni per espletare i loro compiti, compiti che non potranno essere espletati nella stessa misura e nella stessa forma di economia di come attualmente sono espletati dallo Stato. In sostanza, nonostante l'articolazione assai laboriosa del disegno di legge, nonostante l'indicazione di un metodo (certo non accettabile in pieno in quanto sproporzionato nelle sue varie parti), il disegno di legge in pratica mira semplicemente a dare alcune somme, comunque sia, alle Regioni affinchè esse possano essere istituite e dichiarate, almeno formalmente, funzionanti. Dopo si vedrà. Non crediamo che questo sia il metodo migliore per fare, come dichiarano i fautori dell'ordinamento regionale, delle Regioni un istituto di rinnovamento della struttura politica ed amministrativa dello Stato. Ai danni derivanti da una frantumazione politica e legislativa si aggiungeranno anche i danni derivanti da un decentramento finanziario ed amministrativo mal concepito e per nulla coordinato con il sistema amministrativo e finanziario centrale e locale che mantiene la sua struttura con tutti i suoi difetti.

P I C A R D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, già nella discussione generale io avevo detto della mia avversione completa a questo disegno di legge per motivi politici, per motivi ideologici e perchè — avevo detto — avevo fatto la triste esperienza di 25 anni di autonomia regionale; ora via via che si vanno discutendo gli articoli, verificando la mia posizione dal punto di vista delle mie idee e della mia esperienza, mi convinco sempre di più della mia totale avversione a questo disegno di legge.

Questo articolo 8 concentra in sé tutte le qualità negative del progetto di legge in esame, in quanto tratta della spinosa questione della spesa globale occorrente per il funzionamento delle Regioni. Non si prevede — intanto — il costo iniziale che comprenderà la istituzione di nuovi uffici, il trasferimento dei funzionari e tutto ciò che in un'azienda suole definirsi « spesa di impianto ».

Ma anche a voler trascurare questa piccola serie di miliardi che certamente occorreranno, basta dare uno sguardo alle spese di gestione per convincersi della fatua mistificazione che opera nel disegno di legge in esame. Non faccio particolare riferimento alla Regione siciliana perchè potrebbe essere un riferimento di parte, ma mi riferisco alla esperienza della Regione Friuli-Venezia Giulia la quale dimostra in maniera eloquente quanto si sia elevata la spesa rispetto alle ottimistiche previsioni iniziali. Il primo bilancio fu di 21 miliardi, ma già il bilancio del 1969 era di 47 miliardi. Risulta infine che, in cinque anni di gestione, si sono accumulati 126 miliardi di residui passivi, senza che — con questo enorme disavanzo — la Regione sia riuscita a realizzare i propri programmi, poichè 126 miliardi di passivo assorbono la quasi totalità delle entrate eccettuate le spese per gli uffici e per il personale.

Malgrado ciò la Regione ha presentato, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto e dell'articolo 119 della Costituzione, una richiesta di finanziamento straordinario, indispensabile per realizzare il suo programma, di 490 miliardi in sette anni, cioè di altri 70 miliardi all'anno. In base ad un semplice calcolo di aritmetica elementare è facile dunque prevedere che ogni Regione pomperà dalle casse dello Stato un enorme numero di miliardi, avvalendosi di tutte le possibilità, senza realizzare altri programmi tranne quello dello sperpero del pubblico denaro.

Nella seconda parte di questo articolo c'è un altro clamoroso fatto da denunciare: la costituzione del fondo comune con decreto ministeriale, il che costituisce un deprecabile tentativo di sottrarre al giudizio del Parlamento, ed alle stesse prescrizioni della programmazione economica, una materia tanto importante e delicata. A questo punto c'è da chiedersi su quale materia potrà ancora vertere la programmazione economica, visto che la vita economica e finanziaria dello Stato — quando le sue funzioni saranno ripartite fra le Regioni — potrà procedere senza alcun programma e, certo, senza alcuna economia.

Ma ancora: i criteri di ripartizione del fondo comune sono tutt'altro che perequativi, mentre la loro stessa previsione contraddice le clamorose affermazioni della maggioranza circa le virtù taumaturgiche dell'istituto regionale. Quanto siano empirici ed aleatori i criteri di ripartizione suddetti viene dimostrato dall'ultimo comma dell'articolo 8 che rinvia a successive indagini, a successive leggi, a successivi accertamenti e ad una serie infinita di rinvii dilazionatori la ripartizione. Ciò farebbe pensare ad una astuzia machiavellica dei proponenti i quali, effettivamente convinti della gravità e pericolosità dello strumento che vogliono mettere in mano ad amministratori certamente non sperimentati, tentano di salvare *in extremis* la situazione con una serie di adempimenti burocratici che, come una tela di ragno, finiranno per invischiare definitivamente l'azione amministrativa e finanziaria che essi propongono oggi.

La verità che balza fuori dalla lettura di questo articolo è che non si conosce, né è possibile precisare, quale sia l'ammontare delle spese inerenti alla istituzione delle Regioni, cosa che la nostra parte politica da molto tempo va ripetendo. Inoltre l'articolo 8, in quanto elimina ogni raccordo o legame con la politica di programmazione, è contrario all'intenzione espressa dal Governo di voler evitare la cristallizzazione delle condizioni socio-economiche delle singole Regioni, promuovendo invece lo sviluppo con l'eliminazione degli attuali pericolosi squilibri.

E del resto la imprecisione e la variabilità dei criteri di ripartizione sembra che sia emersa anche agli occhi di alcuni elementi della maggioranza, stando alle critiche che sono state mosse nelle discussioni delle Commissioni parlamentari in sede referente. Si è detto che l'impostazione data a questo articolo non realizza lo scopo di perequare la situazione socio-economica delle diverse Regioni; si è detto e si è scritto, da onorevoli esponenti della maggioranza, come risulta anche dalla relazione dell'onorevole Tarabini alla Camera, che i diversi parametri per la ripartizione del fondo comune potrebbero prestarsi a frodi. Ma, nonostante questi fermi, autorevoli, imparziali richiami, la proterva volontà di alcuni ha prevalso sull'onesta chiarezza di altri e nessuna modifica è stata apportata al testo dell'articolo in questione. Se l'articolo 8 fosse approvato così come è formulato, le Regioni si dividerebbero in tre categorie: Regioni a statuto speciale, Regioni a compartecipazione maggiorata e Regioni a compartecipazione punitiva. Ed è stato osservato che l'articolo 8 nuocerà ad alcune Regioni senza giovare ad altre. I colleghi meridionali alla Camera si sono mostrati molto pessimisti sull'efficacia di questo articolo, tanto che si è sostenuto che sarà necessario attribuire alle Regioni meridionali contributi speciali per attuare una certa parità di condizioni. Persino i rappresentanti dei partiti socialisti hanno rilevato che tale ripartizione contrasta con le leggi della programmazione economica, mentre i più benevoli hanno giudicato « non soddisfacenti » le disposizioni dell'articolo 8. Ma oltre alle voci che si levano nel Parlamento altre — non meno autorevoli — si sono levate a contrastare il passo ad un dispositivo di tal genere da parte di scienziati, di giuristi e di esperti del mondo della finanza. In un recente congresso, tenutosi a Napoli, sulla legislazione finanziaria regionale, da più parti è stato criticato il meccanismo di distribuzione del fondo che, così come è stato concepito, finirà per favorire le Regioni più ricche a discapito delle più povere. Ma a queste fondate opinioni scientifiche è stata contrapposta l'aberrante volontà politica della maggioranza di realizzare

in qualunque modo l'istituto regionale. Ed è proprio questa fanatica predeterminazione che fa paura, in quanto essa travolge tutti gli argini e dirompe l'unità dello Stato, l'ordinamento amministrativo, ogni saggia previdenza, ogni temperato avvertimento e infine ogni misura di logica e di buon governo, allo scopo di accrescere la consistenza dei gruppi di potere, di aumentare i posti di sottogoverno e, in ultima analisi, allo scopo di gettare la Nazione nell'anarchia amministrativa, nel caos finanziario, nella babilonia legislativa per ottenere la sua totale dissoluzione politica e sociale.

Per questi motivi noi siamo contrari all'articolo 8 e voteremo contro di esso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Onorevole Presidente, il primo emendamento mira a stabilire un diverso modo di formazione del fondo comune, mira cioè a sostituire le varie imposte, al cui gettito sono applicate percentuali diverse, con un'imposta unica che sarebbe l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, forse ritenendo che questa potrebbe portare ad una maggiore semplificazione da un punto di vista applicativo. Ho fatto già presente nella relazione che il motivo per cui c'è stata questa scelta — ossia si è scelta una rosa d'imposte alle quali poi si dovranno applicare percentuali diverse — è quello di evitare che ci possano essere oscillazioni sensibili quanto al gettito tributario totale.

È evidente, e non c'è bisogno di dimostrazione, che in una determinata contingenza ci può essere un abbassamento della produzione degli oli minerali e conseguentemente il gettito dell'imposta diminuisce. È questo il motivo per cui è stata fatta tale scelta che ritengo giusta; quindi sono contrario al primo emendamento.

Il secondo emendamento è di natura subordinata, e sono contrario per lo stesso motivo.

Per quanto si riferisce all'emendamento n. 8. 3, sono contrario per ragioni tecniche, perchè l'aver stabilito il penultimo anno significa avere la possibilità di conoscere, attraverso il consuntivo, quello che è stato il relativo gettito. Viceversa il riferimento all'ultimo anno sarebbe tale che per ragioni materiali di tempo non sarebbe possibile una determinazione precisa del gettito stesso.

Sono poi contrario all'emendamento numero 8. 4 perchè esso mirerebbe, a quanto ho potuto intendere, a riservare allo Stato tutti i proventi di addizionali erariali disposti fino a questo momento, il che è stato oggetto di discussione anche nell'altro ramo del Parlamento. In altri termini si ritornerebbe alla concezione del disegno di legge governativo; la Camera ha creduto di modificarlo ed io penso che vada bene quello che è stato fatto.

L'emendamento n. 8. 5 non può essere preso in considerazione per gli stessi motivi di natura tecnica da me indicati per l'emendamento n. 8. 3.

Non mi soffermo su tutte le considerazioni fatte in ordine a questo articolo, alcune delle quali io ritengo giuste, come ad esempio il criterio della superficie riferito soltanto a un decimo. È questo certo un criterio che dovrebbe essere rivisto in una visione più aderente alla realtà e alle funzioni delle Regioni. Debbo però dire che non è vero che ci potrà essere un arbitrio di natura amministrativa per quanto si riferisce alla determinazione dei vari gettiti e di quello totale. Infatti è una determinazione precisa, *ex ante*, che scaturisce automaticamente da quello che sarà il consuntivo di natura tributaria dello Stato. Nessuna facoltà discrezionale è dato di esercitare nella determinazione dell'ammontare parziale e totale del fondo comune, anche se non è presente alcun rappresentante della Regione.

Questo mi premeva dire per chiarimento e per realismo. Quanto all'opinione sugli emendamenti, l'ho già espressa.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario agli emendamenti per le ragioni esposte dal relatore. Desidero anche ag-

giungere, in relazione agli emendamenti numeri 8. 3 e seguenti, che il meccanismo stabilito è anche in relazione ai tempi e alle modalità del sistema di contabilità e del bilancio dello Stato, che quindi per forza deve essere tenuto fermo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 8. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 8. 2, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 8. 3, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 8. 4, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento n. 8. 5, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori, è precluso dalla reiezione dell'emendamento numero 8. 3. Metto ai voti l'articolo 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 9.

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 10.

Mutui, obbligazioni e anticipazioni.

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

P I C A R D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Signor Presidente, l'articolo 10 è fonte di molte preoccupazioni, soprattutto sulla base di esperienze già realizzate.

Con esso infatti viene consentito alle Regioni di contrarre mutui ed emettere obbligazioni, non solo per provvedere a spese di investimento, ma anche per assumere partecipazioni in società finanziarie. A nostro avviso questa facoltà apre una breccia e permette un'ondata crescente di inflazionismo, determinata dalla cospicua massa di indebitamento consentita alle Regioni.

Nutriamo seri dubbi sul fatto che gli amministratori regionali sappiano avvalersi con prudenza di una tale possibilità indirizzandola a fini di progresso economico per le regioni; pensiamo invece che essa accrescerà l'attività clientelare politica attraverso lo sviluppo del sottogoverno; e per tutti noi credo che potrebbe bastare come esempio il fallimento della SOFIS in Sicialia.

Il pericolo di inflazione ci sembra inoltre accresciuto — e ciò ci rende molto perplessi — dall'elevazione dei limiti di indebitamento fino al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, come importo totale delle annualità di ammortamento dei mutui e prestiti in estinguere.

A parte ogni altra considerazione, si deve rilevare almeno che il nostro mercato finanziario attraversa una crisi, oberato come è da masse enormi di debiti, e che a questo mercato continuamente attingono, in concorrenza tra loro, Stato ed enti parastatali per inarrestabili esigenze di denaro liquido.

Ora questa disposizione allargherà ulteriormente l'area di indebitamento, mettendo la nostra economia in una situazione che da drammatica diventerà tragica.

Le nostre preoccupazioni sono fondate, d'altronde, su dati di fatto e su cifre che tutti possono controllare. Non è un segreto per nessuno che le Regioni a statuto speciale sono indebitate in maniera paurosa e crescente; che il Friuli-Venezia Giulia in cinque anni non solo ha visto crescere il suo costo iniziale di 7 miliardi fino quasi a 30 miliardi, ma nello stesso periodo di tempo ha accumulato 126 miliardi di residui passivi.

Questo esempio non è il più idoneo a fornire ai contribuenti italiani alcuna ottimistica previsione circa la politica finanziaria che i Consigli regionali perseguiranno, ma conferma al contrario la fondatezza delle nostre preoccupazioni.

Nè è soltanto questa la causa della nostra perplessità, di fronte alla prevedibile maggiore libertà finanziaria delle Regioni a statuto ordinario, rispetto alle Regioni a statuto speciale.

Il peggio è che la destinazione degli investimenti per opere permanenti, prevista dalle precedenti leggi, non è riprodotta in quest'articolo e la cosa lascia pensare che si sia voluto togliere deliberatamente ogni freno all'impiego del pubblico denaro, sottraendolo oltretutto al controllo dell'opinione pubblica. Anche per quanto riguarda l'accensione dei mutui, quella misura di prudenza che si trovava nel testo della Commissione parlamentare e cioè l'obbligo di ottenere un'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze e dell'interno, previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è stata abolita. Sicchè tutto lascia prevedere che le Regioni non esiteranno a spingere al limite massimo previsto nella legge la massa dei loro debiti, i quali potranno raggiungere la cifra di 1332 miliardi entro 25 anni.

La proposta di legge non stabilisce alcuna norma circa la compilazione, le correzioni e la gestione dei bilanci regionali di previsione, nè fa alcuna prescrizione circa il rendi-

conto generale e i contratti stipulabili dalla Regione per alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere.

Tutta questa materia rimane così nel campo dell'opinabile ed è evidente che quanto maggiori sono le lacune nel disegno di legge tanto più facile sarà ricorrere a soluzioni di comodo anche a costo di produrre gravi lacerazioni al diritto.

Poichè ci pare corretto e doveroso colmare queste gravi lacune, il nostro Gruppo si riserva di presentare una serie di emendamenti che richiamino, in materia di bilanci e di rendiconti generali, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato; e, in materia di contratti, le norme vigenti per i contratti dello Stato.

Tuttavia siamo convinti che i nostri rilievi sui singoli articoli e sugli aspetti più negativi di questo documento non potranno sanarne i vizi di fondo, perchè in effetti la facoltà di contrarre mutui e di emettere obbligazioni, attribuita alle Regioni, provocherà un ulteriore scombussolamento del mercato finanziario e finirà per produrre inevitabili e deprecabili restrizioni del credito. Questa è dunque l'ennesima, ma non l'ultima, occasione di ripensamento che offriamo ai partiti di Governo per rimediare alle conseguenze negative di questo sistema regionale-federalistico.

Con esso, infatti, non solo ci esporremo a nuovi e più gravi squilibri socio-economici, ma metteremo in grave rischio anche la nostra stabilità monetaria con tutte le conseguenze che questo fatto potrà avere nell'area comunitaria.

Ed è strano come alcuni partiti politici possano con tanta disinvoltura sostenere da una parte la tesi regionalistica e dall'altra la politica comunitaria da noi accettata con il patto di Roma.

Il Paese viene spinto, così, per un cieco ed ottuso fanatismo ad un rischio assai grave, pur nella certezza che pochissimi cittadini avvertiranno la necessità di informarsi e leggeranno attentamente il testo proposto dal Governo; ammesso, poi, che il testo stesso per la sua forma di espressione astrusa, pesante e irta di tecnicismi possa essere compreso dal cittadino medio. Tuttavia la nostra parte politica ritiene di assolvere un obbligo di coscienza nel denunciare — come fa — al Paese reale di oggi, e a quello di domani, le incalcolabili conseguenze politiche, anche di carattere internazionale, che potranno derivare da una decisione elettorale presa alla leggera, o dietro le solite pressioni più o meno confessabili, o con un voto venduto al miglior offerente senza coscienza e senza responsabilità. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento numero 10. 3, tendente a sopprimere l'articolo 10.

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo proposto la soppressione dell'articolo con grande senso di responsabilità. L'articolo 10, come sapete, dà la possibilità — e di questo noi ci siamo lamentati all'inizio della nostra battaglia antiregionalistica — alle Regioni di contrarre mutui e di emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento, nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali eccetera. La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi necessari per la copertura e noi sappiamo come le norme di salvaguardia vadano a finire e come l'articolo 81, comma quarto, della Costituzione non sia altro oramai che un'espressione non geografica, ma giuridica, anche se di alto rilievo.

Onorevoli colleghi, tra il disinteresse generale nessuno probabilmente si ricorderà di quanto ha detto alla Camera dei deputati ieri il ministro Colombo. Nell'approvare l'articolo 10 di questo disegno di legge forse neanche il ministro Colombo si poneva il problema della dilatazione dell'indebitamento del settore pubblico. Siamo vicini al punto di crisi, lo abbiamo detto da tempo e siamo lieti che il Ministro del tesoro, ieri, in-

vestito da alcune interrogazioni, abbia usato un linguaggio lontano da quell'ottimismo di fondo che ha contraddistinto la sua azione pure profonda nel campo tecnico. Vi è una ragione per la quale finalmente abbiamo saputo la verità e la qualificazione della stessa da parte del Ministro del tesoro. Vi erano delle scadenze: l'incontro del Governo con i sindacati; oppure l'altra, il 30 maggio, quando il Governatore della Banca d'Italia deve leggere ai partecipanti le considerazioni finali. In tale occasione (e questa è la ragione dell'intervento tempestivo del Ministro del tesoro) il Governatore della Banca d'Italia non potrà omettere quanto ha sottolineato in interviste in sede comunitaria e anche recentemente negli Stati Uniti d'America e di fronte ad alti consessi circa la posizione delle strutture economiche del nostro Paese; non potrà, il Governatore della Banca d'Italia, non tener conto della constatazione, che è una rilevazione econometrica ormai alla portata anche dei giornali meno tecnici, della situazione veramente grave in cui si trova la nostra bilancia commerciale per l'avvenuta dilatazione delle importazioni dovuta al fatto di dover riempire i magazzini vuoti da mesi di paralisi dell'autunno caldo in cui si è continuato a vendere ma non si è prodotto; ed anche della situazione in cui soprattutto si è venuto a trovare il settore pubblico.

Il Ministro del tesoro ieri ha detto: « Quanto alle prospettive finanziarie che si aprono per il 1970 — anticipando, ripeto, quanto dovrà dire ormai per la forza delle cose il Governatore della Banca d'Italia — al settore pubblico comprensivo dello Stato, degli enti territoriali e previdenziali, delle aziende autonome, ci si richiama innanzitutto alla valutazione compiuta 4 mesi or sono sui livelli raggiunti dalla spesa del settore pubblico. Si vide allora come vi fosse un notevole divario tra la realtà delle scelte e le ipotesi del piano soprattutto in ordine alla formazione del risparmio pubblico e come ciò dipendesse soprattutto dal comportamento degli enti pubblici non soggetti al controllo delle autorità monetarie centrali ». E ha concluso la sua disamina della situazione economica del settore pubblico (ripeto, lo Stato, le provincie, le Regioni, il settore previdenziale e le aziende autonome) dicendo: « Si è vicini al traguardo massimo delle possibilità di agire. Abbiamo toccato il livello di guardia; di qui l'assoluta necessità che nessuno dei presupposti su cui sono state fondate le previsioni per il 1970 fallisca; in particolare un eventuale maggiore aumento del livello dei prezzi inciderebbe negativamente sulla formazione di nuove attività finanziarie e trasformerebbe l'azione della banca centrale da azione di sostegno dell'economia in fattore di distorsione ». Voleva dire che la Banca d'Italia avrebbe avuto la funzione di far gemere i torchi della stampa, dei segni monetari, distorsione capace di alimentare pericolosamente la spirale inflazionistica in atto, il che non potrebbe essere assolutamente consentito.

Avete mai sentito, onorevoli colleghi, il Ministro del tesoro usare tale linguaggio in quest'Aula? Egli è sempre vellutato, sempre ottimista anche quando fa alcune affermazioni di carattere tecnico in cui si deve vedere oltre le cifre. Voglio ricordare a me e ai colleghi un fatto di grande rilevanza avvenuto all'interno della compagine governativa: l'onorevole La Malfa, rispondendo al Ministro del tesoro e dopo aver preso atto della situazione dell'indebitamento, delle obbligazioni e dei titoli dei valori mobiliari (il Ministro del tesoro aveva affermato: « La Banca d'Italia non avrà più la possibilità, senza ricorrere a mezzi non reali, di recepire quanto il mercato non recepisce »), invece di ringraziare il Ministro del tesoro che finalmente aveva scoperto la verità su quella che noi chiamiamo la « montagna di carta », è andato oltre Egli, anche se si asterrà nella votazione di questo disegno di legge, è regionalista e pertanto non può non approvare, sia pure attraverso un atteggiamento che non sfocia in un voto favorevole, l'articolo 10 di questo provvedimento.

L'onorevole La Malfa ha detto: « In tali condizioni, credere che lo Stato abbia un qualche margine finanziario immediato per attuare riforme che abbiano un costo è pura fantasticheria e completa irresponsabilità. Ogni ulteriore impegno dello Stato

non farà che sviluppare un grave processo inflazionistico sollecitando l'aumento dei prezzi e mettendo sempre più in forse quello che i sindacati operai hanno fatto conseguire ai loro associati. Di questa spirale pericolosa e improduttiva per tutti cominciano ad accorgersi i lavoratori. I sindacati operai, le forze politiche che sollecitano agitazioni di ogni genere devono prestare attenzione alla reazione che si sta producendo dietro di esse. La condizione finanziaria assai grave del settore pubblico non direttamente produttivo, con la grave minaccia inflazionistica che essa nasconde, rende impossibile ogni immediata attuazione di riforme che non voglia accrescere tale minaccia inflazionistica ed influire disastrosamente sul sistema dei prezzi ».

Onorevoli colleghi, vi rendete conto che simile linguaggio di « fantasticheria e irresponsabilità » non è stato usato mai neanche da questo settore che in questa specifica materia è stato sempre fortemente critico?

Non abbiamo mai sentito dire dal Ministro del tesoro che abbiamo toccato ormai il livello di guardia. Non lo disse neanche nel 1963 quando noi da questi banchi facemmo presente che si trattava di una « danza sull'abisso » del Ministro del tesoro. Oggi la situazione è di una gravità eccezionale (vi risparmio i dati che il Ministro del tesoro ha indicato ed ha commentato per rendere di concreto contenuto le sue affermazioni che sono di una gravità eccezionale). Le sue affermazioni non scaturiscono solo dal dovere di lealtà nei confronti del Parlamento di fronte a riforme di struttura costose, ma il suo intervento è dovuto al fatto che tra diciassette giorni il Governatore della Banca d'Italia non potrà non fare presente lo squilibrio della bilancia commerciale e della bilancia dei pagamenti e soprattutto la continua fuga dei capitali all'estero inarrestata ed inarrestabile neanche attraverso quei provvedimenti con cui il Governatore della Banca d'Italia non solo ha tolto il potere di cambiare i biglietti di banca che, nella forma o nella realtà, vengono dall'estero o si dicono venire dall'estero, ma ha tolto perfino alle 14 filiali della Banca d'Italia il potere di intervento riservandolo solo alla sede centrale di Roma, data la gravità della situazione, date le previsioni di dilatazione di questo fenomeno e data la frana delle nostre riserve valutarie. Ebbene, onorevoli colleghi, in questa situazione in cui si trova il settore pubblico, nella situazione limite, nell'aver toccato il limite di guardia e per quanto concerne la dilatazione della spesa e per quanto concerne l'indebitamento e per quanto concerne quella montagna di carta che non potrà essere più recepita dalla Banca d'Italia ma dovrà essere recepita, se continuerà in tal senso, attraverso un'attività che lo stesso Ministro del tesoro chiama, non di sostegno, ma di distorsione, cioè di inflazione indotta attraverso la stampa dei biglietti (ecco la situazione in cui ci troviamo!), in questa situazione nel settore pubblico — cioè le provincie, le Regioni, i comuni, il settore previdenziale, le aziende autonome — noi diamo il potere ad altre 20 Regioni, sia pure con dei limiti inerenti alla funzione, con dei limiti evanescenti e con dei limiti di copertura che gli enti autarchici non hanno mai avuto e non hanno mai percepito nella realtà, noi diamo la possibilità alle Regioni di contrarre mutui, di emettere obbligazioni e cioè di moltiplicare gli enti, di creare gli enti i quali a loro volta avrebbero diritto di chiedere mutui e a loro volta avrebbero diritto di emettere obbligazioni, di emettere comunque valori mobiliari sì da rendere veramente asfittica la situazione e da indurre in una inflazione pericolosa specie, onorevoli colleghi comunisti, per i lavoratori, di cui voi vi dite i rappresentanti, che in questo momento bussano alla porta del Governo, come hanno bussato invano alla porta del Parlamento, come hanno bussato prepotentemente, come era loro diritto, di fronte alle aziende pubbliche e private per ottenere dei miglioramenti che la mano furtiva dell'inflazione ha già vanificato e noi vogliamo ancora vanificare. Vogliamo vanificare, ripeto, attraverso l'induzione di una inflazione che sarà rovinosa specialmente per i lavoratori: e voi ne avete la responsabilità per avere con grinta, unicamente con la

vostra grinta, determinato il Governo di centro-sinistra ad attuare l'istituto regionale. Ecco perchè nella nostra responsabilità, anche perchè è un momento in cui apertamente ciascuno deve prendersi le proprie responsabilità, noi chiediamo che venga soppresso l'articolo 10 come motivo di salvaguardia, ancora una volta, dall'induzione di questa rovinosa inflazione di cui i lavoratori, come sempre, pagano le spese. (*Applausi dall'estrema destra*).

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Necessariamente, dopo quello che ha detto il senatore Nencioni, bisogna dire anzitutto che il Senato in tutti i suoi settori è sempre stato attento e quando occorreva preoccupato di quello che poteva essere l'andamento della spesa pubblica sia nel suo andamento generale, sia in relazione alla formazione del reddito, sia in relazione alle entrate dello Stato. Debbo dire anche che, in materia di emissione di obbligazioni, il Senato più volte è intervenuto per avere l'assicurazione della collocabilità tutte le volte che si cercava o si proponeva una copertura che andasse al di fuori delle coperture normali e che si facesse ciò col ricorso al credito. E devo dire ancora che da tutti i settori, non soltanto da quelli di estrema destra, ma anche da quelli di estrema sinistra e certamente da quelli del centro sono venuti richiami alla prudenza al Ministro e al Governo, pur esprimendosi la fiducia che il Governo, non per ragioni di estetismo o di prevenzione nei confronti di quel che può dire un altro organo dello Stato qual è il Governatore della Banca d'Italia, ma per la conoscenza precisa dei dati, potesse dirigere con serietà e capacità l'azione economica e finanziaria.

Voglio dire poi che questo articolo di legge, stranamente, se vogliamo, è particolarmente limitativo dei poteri delle Regioni. Sopprimere l'articolo vorrebbe dire che alle Regioni come enti sia lasciata anche la possibilità di indebitarsi, sia pure con le autorizzazioni normali, quelle che saranno stabilite dai loro statuti senza altri limiti. Invece qui noi stabiliamo regole particolarmente severe. Anzitutto per la questione delle obbligazioni stabiliamo che ci debba essere un parere conforme del Comitato del credito e del risparmio. Parere conforme vuol dire che questo Comitato, regolando in genere tutta la circolazione delle obbligazioni, rimarrà il governatore effettivo della circolazione delle obbligazioni.

N E N C I O N I . Ma sono pareri platonici!

T R A B U C C H I . Questo vale per le Regioni e per lo Stato. Non solo, ma pure ammettendo che le Regioni possano entrare in società contraendo debiti, con la norma che stiamo per approvare poniamo un grosso limite ammettendo che ciò diventi possibile solo per la costituzione di società finanziarie: i mutui che non vengano fatti in obbligazioni verranno fatti con istituti di credito i quali dovranno sapere che le Regioni non possono contrarre, impegnando le loro entrate oltre il 20 per cento e sapranno quindi anche giudicare entro quali limiti concreti il credito alle singole sia per essere dichiarato legittimo.

Inoltre stabiliamo che la contrazione dei prestiti debba essere autorizzata per legge regionale con i controlli che la legge ha, che non sono i soliti controlli degli organi amministrativi i quali qualche volta (io ritengo di no) possono essere stati anche accusati di avere un pochino imitato il buon Omero nel « dormitare » di fronte all'iniziativa delle Regioni autonome. Nella realtà, stabilendo che debba esserci una legge, stabiliamo che quella legge debba essere soggetta ai controlli governativi fissati necessariamente per le leggi regionali, assicuriamo quindi la massima prudenza.

Per di più limitiamo anche la possibilità di contrarre le anticipazioni, secondo me entro limiti anche troppo angusti; le Regioni nascono quindi semmai, dal punto di vista fiscale e finanziario, con le dande. Io spero perciò che dopo che si sarà sperimentato che le Regioni non andranno di corsa pazza all'indebitamento ma andranno invece re-

golarmente amministrando e cercando di intervenire nei settori in cui devono intervenire con intelligenza, con investimenti immediati (e non con investimenti ritardati e quindi aggravati di interessi, di spese, di malessere e di richieste diventate eccessive) e con visioni largamente programmative, si potrà semmai allargare il regime delle dande. Non me lo auguro di per se stesso, in modo oggettivo, ma ritengo che sia da augurarsi che le Regioni con la loro condotta possano ottenere una elasticità maggiore di quella che con questa legge, tutt'altro che generosa, viene disposta.

Per questo ritengo si possa con tranquillità votare anche questo articolo che, ripeto, dei molti che stiamo votando, è veramente quello che approvo *toto corde* e senza alcuna riserva anche mentale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Onorevole Presidente, il senatore Nencioni nel proporre la soppressione di questo articolo ha fatto riferimento alla presente situazione congiunturale che è stata delineata ieri dal ministro Colombo nelle sue implicazioni, nelle sue relazioni con la situazione finanziaria del nostro Paese. Ma qui noi dobbiamo distinguere quella che è una situazione particolare del momento da quella che è un'attribuzione che si vuol fare o non si vuol fare ad un organo, ad un ente che si andrà a costituire e che, come è stato ripetutamente detto in quest'Aula, deve essere dotato di autonomia finanziaria. Un'autonomia finanziaria non la si può concepire soltanto nel senso di una potestà di prelevamento fiscale, ma la si deve intendere anche nella possibilità di procurarsi dei mezzi finanziari atti a soddisfare determinate esigenze nel settore dello sviluppo economico della Regione. Qui le emissioni di obbligazioni sono autorizzate proprio per sole spese di investimento. Ed io ritengo che per le spese di investimento una sana politica finanziaria sia proprio quella di finanziare gli investimenti col ricorso al mercato finanziario. L'entità di questo ricorso da parte del settore pubblico e da parte del settore privato evidentemente deve essere sottoposta ad una disciplina, ad un proporzionamento, ma non c'è nessuna ragione particolare per impedire alla Regione questa funzione di poter partecipare a società finanziarie per le materie inerenti proprio ai compiti delle Regioni per le spese di investimenti e di contrarre mutui pure per questo scopo specifico. Evidentemente le garanzie, alle quali si è richiamato l'onorevole Trabucchi, che il Comitato interministeriale del credito e del risparmio stabilirà per le decisioni della la Giunta regionale — la quale dopo la determinazione legislativa del Consiglio regionale deve precisare le modalità di emissione delle obbligazioni e di contrazione dei mutui — queste garanzie mi pare che possano soddisfare il Senato nelle sue apprensioni per quanto si riferisce ad una politica finanziaria, che potrebbe essere più o meno larga e in determinati casi non aderente all'equilibrio finanziario ed economico che la situazione presenta.

Io penso che il discernimento di cui gli organi finanziari sapranno fare uso nelle loro determinazioni potrà tranquillizzarci circa l'esercizio di questo potere che si va a conferire. La limitazione poi dei mutui, per quanto si riferisce all'ammontare delle annualità complessive per rimborso dei capitali e per interessi in relazione al 20 per cento delle entrate tributarie, costituisce un ulteriore elemento tranquillante per questa potestà di contrazione di mutui.

Come notizia, io voglio dire al Senato che l'esperienza delle Regioni a statuto speciale mi pare dimostri che queste non hanno mai fatto ricorso al mercato finanziario se non in misura molto limitata. Evidentemente noi non possiamo prendere ciò come esempio da valere per l'avvenire, perchè non potremmo mai sapere quali saranno le determinazioni dei singoli organismi regionali; tutto questo però ci deve dare un senso non dico di tranquillità assoluta, ma ci deve indurre a non opporci al conferimento di un potere che un organo dotato di autonomia finanziaria deve avere nell'articolazione generale dello Stato. Per questi motivi io sono contrario alla soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Anche il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io debbo dichiarare che respingiamo le argomentazioni espresse dal senatore Trabucchi, dal relatore e dal Ministro e naturalmente daremo voto favorevole all'emendamento soppressivo.

Onorevoli colleghi, io non mi sarei aspettato di trovarmi di fronte ad affermazioni che non provengono dalle Cassandre di turno o dagli uccelli di malaugurio (come il senatore Gava soleva chiamarci quando avevamo ragione) circa la situazione economica che si sta deteriorando. Quanto ho detto proviene dal Ministro del tesoro e da un altro membro, fino a prova contraria, della maggioranza. D'altra parte siamo in periodo elettorale e si segue la politica del doppio binario: in questo periodo la Democrazia cristiana rispolvera sempre le statue di cera anticomuniste, per poi riporle nel cassetto o nel soffitto non appena gli ingenui hanno dato i voti.

Ma, onorevoli colleghi, qui è il Ministro del tesoro che ha fatto presente la situazione che si deteriora; il Ministro del tesoro che ha fatto presente che il livello di guardia è stato toccato ed è sempre lui che ha fatto presente che il settore pubblico in cui le Regioni figurano è in una situazione di deterioramento, data la « montagna di carta » dei titoli mobiliari. Ed io debbo sentire dall'onorevole relatore — cui va sempre la mia simpatia — dire che le Regioni a statuto speciale si sono ben guardate dal fare cattivo uso del denaro pubblico, dei mutui o dell'emissione di titoli mobiliari! (*Cenni di diniego del relatore*). Questo io ho capito; può darsi che sia mia colpa. Probabilmente si ritiene che la Sicilia appartenga all'Africa o sia aggregata all'isola di Malta! Benchè, le amministrazioni lasciate dall'Inghilterra non brillino molto nella tradizione!

Ma voglio ricordare — cosa che il relatore sa molto meglio di me — che di fronte a una previsione di spesa (poi trarremo le dovute deduzioni) di 15.515 lire *pro capite* per le quindici Regioni da istituire attualmente, la regione Friuli-Venezia Giulia, novella nata, con un bilancio di 41,5 miliardi e una popolazione di 1.227.165 abitanti ne spende 34 *pro capite;* la Regione sarda, con un bilancio di 62,1 miliardi e una popolazione di 1.484.127 abitanti ne spende 42 *pro capite;* la Sicilia, con un bilancio di 190,1 miliardi e una popolazione di 4.800.000 abitanti, ne spende 40 mila *pro capite,* e la Valle d'Aosta ne spende 100 mila *pro capite.* Vedete che differenza? Sicchè noi, agendo in questo modo, sia pure non considerando la situazione eccezionale della Valle d'Aosta, che è salita a 100 mila *pro capite* di spesa, e mantenendo le cifre medie delle altre Regioni, arriviamo a 40 mila lire *pro capite* che, se non sbaglio (faccio un calcolo mentale rapidissimo) sono 2.400 miliardi annui di spesa complessivamente, con 40 mila lire *pro capite* di fronte a 60 milioni di abitanti.

Onorevoli colleghi, noi conosciamo per esperienza diretta la situazione finanziaria della Sicilia per quanto concerne l'emissione dei valori immobiliari. Abbiamo conosciuto la situazione della SOFIS che è una situazione da antologia; abbiamo conosciuto la situazione dell'IRFIS, quella della SARAS e quella dell'EMS, dell'Ente minerario siciliano: di quest'ultimo conosciamo la possibilità di partecipazione a società finanziarie regionali, cui partecipino altri enti pubblici e per il quale abbiamo perduto il nostro amico Verzotto, proprio perchè è rimasto nella posizione di presidente dell'Ente minerario siciliano.

P R E S I D E N T E . È un'opzione legittima.

P I C A R D O . Direi gradevole!

P R E S I D E N T E . Non gradevole, bensì lusinghiera.

N E N C I O N I . Io mi riferisco a tutti gli enti; forse ne ho dimenticato qualcuno. Questi sono ben 72, almeno lo erano fino a ieri sera alle undici, se non se ne è aggiunto qualcuno all'improvviso stanotte.

Onorevoli colleghi, di fronte a questa situazione delle varie Regioni a statuto speciale debbo pure sentire il relatore che ci porta ad esempio la Sicilia. Il relatore però ha dimenticato quanto da questo microfono ha detto don Sturzo a noi stupefatti sulla situazione della sua Regione, mentre con voce flebile chiedeva acqua — acqua che poi, non so perchè, non gli si portava mai —. Il senatore Sturzo ha detto della Sicilia cose da antologia e da manuale, mentre il relatore ha toccato gli argomenti che poteva toccare, cioè quelli peggiori, perchè proprio noi, nel nostro antiregionalismo, siamo stati rafforzati proprio dalla situazione di tutte le Regioni a statuto speciale.

Se lei, onorevole Ministro delle regioni, ci avesse portato qui fatti e documenti e avesse detto a noi antiregionalisti che i nostri erano discorsi, mentre i suoi erano fatti, e ci avesse detto: ecco la Sardegna risorta a nuova vita, ecco la finanza sarda, ecco la Sicilia risorta a nuova vita ed ecco la finanza siciliana controllata, avremmo potuto convincerci. Ella ci avrebbe potuto dire che la dissipazione finanziaria siciliana è un mito, che è un mito la provincia taccagna e la Repubblica spendacciona mentre la Repubblica forse è taccagna — invece è spendacciona anche la Repubblica — e la provincia lo è certamente; voi invece non ci avete portato i bilanci perchè questi, come erano fatti allora, avrebbero fatto arrossire tutti i filoregionalisti e i regionalisti di questa e di altre assemblee più o meno qualificate.

Questa è la situazione e voi questo non l'avete potuto dire perchè sarebbe stato un cattivo esempio. E poi la conversione di don Sturzo perchè mai sarebbe avvenuta proprio in quest'Aula davanti a noi spettatori e testimoni attoniti? È avvenuta proprio per la situazione di sfacelo finanziario delle Regioni! Il senatore Trabucchi forse direbbe che la Sicilia non ha le salvaguardie e i controlli di queste Regioni a statuto ordinario.

T R A B U C C H I . Quella è una Regione autonoma per sua fortuna o disgrazia!

N E N C I O N I . L'autonomia finanziaria è un fatto disciplinato dalla Costituzione. La situazione è veramente grave e quindi non mi si venga a parlare di copertura o di limiti. Quali limiti?

Ho detto l'altro giorno — e mi ha interrotto il senatore D'Andrea — che la tesoreria del comune di Milano nei confronti della Cassa di risparmio (tesoriere del comune di Milano), in questo momento ha un indebitamento di tesoreria che supera i 50 miliardi; ma tutto questo è legittimo, è permesso o non ci sono invece norme che lo vietano? E se consideriamo il *deficit* del comune di Roma, vediamo delle cifre veramente astrali. Cosa significa allora l'articolo 300 della legge comunale e provinciale che fa un raffronto tra le entrate ordinarie e la dilatazione dei mutui? Non esiste forse una norma che dovrebbe punire qualsiasi dilatazione dell'indebitamento dell'ente autarchico comune di Roma? Ma il comune di Roma ha bisogno di vivere e per vivere ha bisogno di ossigeno e l'ossigeno dei comuni come delle Regioni è costituito dai mutui che si trovano in una situazione veramente dispersiva di norme che prevedono gli istituti fiscali degli enti autarchici e che non dicono più nulla perchè la sostanza ha superato ogni limite e fa legge la necessità.

Nel comune di Marsala, onorevole Presidente, hanno pignorato perfino la poltrona del sindaco perchè non si possono pagare i netturbini, ma possiamo forse dire al comune di Marsala che non avrebbe dovuto superare un certo limite? Sta di fatto che questo limite lo ha superato e che la situazione è questa. E cosa potremmo fare noi di fronte a quindici Regioni che superano i limiti della tutela?

Si dice che i valori mobiliari devono essere autorizzati, ma forse per gli altri enti tali valori non sono autorizzati? Forse i valori mobiliari della Repubblica non sono autorizzati dall'Ispettorato per il credito ed il risparmio? Ma perchè il Ministro del tesoro ci viene a dire che abbiamo toccato il limite di guardia? Allora è colpa dello

Ispettorato per il credito ed il risparmio. Il Ministro ci viene a dire queste cose perchè la situazione è quella che è e perchè i partiti quando si mettono in orbita per tutelare determinati enti, non solo economici, ma anche locali, fanno più male della grandine; infatti, oltre a chiedere l'autorizzazione al superamento di tutti i limiti posti dalla Costituzione, colgono l'occasione per chiedere anche per loro un *pourboire*.

Questa è la realtà ed allora noi vogliamo veramente, onorevoli colleghi, metterci le fette di prosciutto o di carne sugli occhi o, come Ulisse, farci legare all'albero della nave e farci colare la cera nelle orecchie per non sentire le sirene? Dobbiamo invece guardare la realtà con responsabilità.

Quando queste stesse cose si dicevano nel 1962, onorevoli colleghi, noi sostenevamo che ormai si erano rotti gli argini della probità amministrativa e dell'ossequio alle norme di legge. Eppure il Ministro del tesoro ha confessato questo superamento di ogni possibile dilatazione dei valori mobiliari della spesa pubblica. E noi oggi vogliamo accontentarci di sentir dire che la Sicilia, dopo tutto, è una provincia taccagna e che non ha speso molto oppure che la Val d'Aosta spende solo i soldi che si giocano sul tappeto verde e quindi non incide sulle finanze dello Stato? Vogliamo sentirci dire che la Sardegna ha avuto un piano di rinascita che è stato in gestazione per dieci anni mentre ci avevano detto in quest'Aula di approvare subito il disegno di legge sulla « rinascita » perchè la Sardegna, Regione autonoma e disinvolta, dopo tre mesi avrebbe varato appunto il piano stesso che poi è stato varato solo nel gennaio del 1970, cioè a distanza di otto anni da quando fu varato in quest'Aula?

Non possiamo attenerci alle norme di legge in un momento in cui assistiamo alla decadenza dell'ossequio alle norme legislative anche da parte della magistratura, figuriamoci quindi da parte degli enti che non hanno nessun dovere istituzionale. Se lo stesso Stato, onorevoli colleghi, non osserva le sue leggi, pretendiamo che la Regione, che è un mostriciattolo posto in essere dallo Stato, sia più realista del re e osservi quelle leggi che lo Stato stesso non ha osservato? Che osservi quei limiti che lo Stato stesso non ha osservato; che abbia quei ripensamenti o quel senso della politica della lesina che lo Stato non possiede; che abbia quel senso della prudenza nella distribuzione dei mezzi raccolti attraverso la pompa aspirante fiscale autonoma che non ha avuto lo Stato? O non sarà l'emula dello Stato nella dissipazione del pubblico danaro e soprattutto in questo?

Ecco perchè noi votiamo a favore del nostro emendamento, sicuri di portare un contributo di moralizzazione in questo piano inclinato per il quale, per bocca del Ministro del tesoro e per bocca dell'onorevole La Malfa si sono dette parole che non sono mai uscite dalle nostre labbra come incisività e come disprezzo della situazione (si è parlato di fantasticherie e di irresponsabilità) verificatasi per colpa della maggioranza. È una strana interpretazione autentica dell'azione del Governo! Complimenti.

Ecco perchè noi voteremo a favore del nostro emendamento, sicuri di portare un contributo fattivo e anche con la coscienza di allontanare le nostre responsabilità personali da una corsa pazza verso l'inflazione di cui pagheranno le spese, purtroppo, dolorosamente, i più umili e soprattutto i lavoratori. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento n. 10. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « il 20 per cento » *con le altre*: « il 10 per cento ».

10. 1. BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 e successive proroghe e modificazioni ».

10. 2. BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Dopo quanto detto dal senatore Nencioni resta poco da aggiungere per l'illustrazione dell'emendamento presentato da parte liberale tendente a sostituire le parole: « il 20 per cento » con le altre: « il 10 per cento ».

Tale emendamento propone di abbassare la percentuale del 20 per cento proposta dal disegno di legge (quale limite da non superare da parte dell'importo complessivo delle annualità di ammortamento dei mutui e dei prestiti da calcolarsi sull'ammontare complessivo delle entrate tributarie delle Regioni) al 10 per cento, quale percentuale proposta — si badi bene — nel testo originario del Governo. Si è del parere, infatti, che alle Regioni debba essere dato tutto quanto a loro spetti per i tributi finanziari loro attribuiti dalla legge e per le quote di partecipazione loro attribuite dalla legge stessa (ed è appunto a questo fine che gli emendamenti liberali hanno cercato di eliminare i vari tentativi dello Stato di ridurre senza ragione effettiva i fondi che alle Regioni avrebbero dovuto pervenire nella prima fase della loro attività). Tali concetti sono già stati espressi durante l'esame dei precedenti articoli. Nel contempo però si è del parere che la possibilità delle Regioni di ricorrere ai debiti debba essere ridotta il più possibile e ciò visto le non certo favorevoli esperienze delle finanze di tutti gli enti locali (ivi comprese le Regioni a statuto speciale) finora in funzione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, questo mira ad estendere alle Regioni i benefici che già attualmente sono previsti per i comuni e le province nella assunzione dei mutui. Non si vede, infatti, per quali ragioni le province e i comuni debbano essere esentati ed avere dei privilegi da cui debbano invece essere escluse le Regioni, ivi compresi quei benefici di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale numero 51 dell'11 gennaio 1945. Si tratta, in sostanza, di esentare l'assunzione dei mutui da parte delle Regioni dalle tasse di bollo, dalle imposte di registro e dalle imposte ipotecarie, così come avviene per gli altri enti locali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Sono contrario ai due emendamenti; mi sembra che il limite del 20 per cento sia abbastanza congruo. Faccio presente che ieri il relatore del Movimento sociale italiano ha chiesto che sia elevato il limite del 20 per cento. Questo per notizia.

Sono contrario anche al secondo emendamento, perchè i benefici fiscali previsti dalle leggi attuali dello Stato sono già contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 10 e ritengo che siano sufficienti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario ai due emendamenti. Faccio presente inoltre che il 20 per cento è sempre al di sotto dei limiti della legge comunale e provinciale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 10. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 10. 2, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

M A G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G N O . Onorevole Presidente, nella seduta del 23 aprile ebbi l'onore di presentare, unitamente ad altri colleghi del mio Gruppo, una interpellanza (n. 312) al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla mancata presentazione al Parlamento del disegno di legge da tempo preannunciato per il raggiungimento della parità dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli con quelli degli altri lavoratori e in merito alla mancata emanazione del decreto presidenziale per il miglioramento delle disposizioni riguardanti il sussidio di disoccupazione ai lavoratori agricoli, pur da tempo preannunciato dal Governo.

Si tratta di provvedimenti vivamente attesi da oltre un milione di lavoratori agricoli italiani e perciò ripetutamente sollecitati dalle tre organizzazioni sindacali di categoria: CGIL, CISL, UIL.

Pertanto la prego, onorevole Presidente, di intervenire perchè il Governo ci consenta di svolgere al più presto questa interpellanza.

P R E S I D E N T E . La Presidenza provvederà a sollecitare al riguardo il Ministro competente.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario*:

CASTELLACCIO, CALEFFI, ARNONE, BLOISE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare in merito alla ricostituzione degli organi dell'ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ossia del presidente, scaduto da più di un anno, e del Consiglio di amministrazione, scaduto da più di sei mesi.

Tale carenza di organi ha praticamente condotto ad una paralisi pressochè totale l'Ente e le sue strutture centrali e periferiche. La risposta del personale e dei sindacati è uno sciopero a tempo indeterminato che sta provocando gravi ripercussioni sulla formazione scolastico-professionale di 2.500 allievi dei collegi ENAOLI e sull'attuazione dei programmi assistenziali delle sedi provinciali interessanti circa 200.000 orfani di lavoratori (assistenza economica, ammissione nei collegi, servizi specializzati di assistenza medico-psico-pedagogica e di orientamento professionale).

Risulta che tale protesta del personale sia strettamente connessa ad una vertenza sindacale non puramente rivendicativa, toccando essa le basi dell'attività istituzionale dell'Ente. I sindacati, infatti, chiedono l'abrogazione di norme illegittime (violazione della legge n. 230 del 1962) relative a contratti a tempo determinato, norme che sono alla base dello sfruttamento di gran parte del personale impegnato direttamente nel lavoro con gli utenti (collegi e sedi provinciali).

L'attività pedagogica e socio-assistenziale è minacciata nelle fondamenta proprio dalla precarietà dei rapporti di lavoro, per cui uno dei settori più delicati dell'intervento pubblico, qual è quello concernente l'assistenza all'infanzia, alla gioventù e, in generale, alle famiglie povere, è gestito con una visione meramente produttivistica e non funzionale del rapporto con gli utenti.

Si ha motivo di ritenere che l'attuale situazione dell'ENAOLI sia il frutto di una gestione paternalistica e sostanzialmente repressiva che ricorre anche alle forze di polizia per intimidire gli allievi e gli educatori, come sta accadendo nel collegio « Bruno Buozzi » di Roma, che, pur di non risolvere i problemi sindacali ed istituzionali denunciati legittimamente dal personale, preferisce far sospendere agli allievi i corsi scolastico-professionali intrapresi, rinviandoli alle rispettive famiglie senza sollecitare l'assenso e la partecipazione degli esercenti la patria potestà (genitori superstiti e tutori), e che, manovrando a sua totale discrezione l'assistenza degli allievi e delle famiglie orfanili (che mancano di norma dei mezzi più elementari di sussistenza), ne aumentano la emarginazione e la dipendenza.

Nel panorama assistenziale italiano, in cui predominano ancora clientelismo e forme deteriori di beneficenza, i problemi surriferiti, ancorchè non denunciati, sussistono in forma ancora più grave: proprio per questo la vertenza sindacale del personale ENAOLI, per il fatto che si propone la partecipazione degli utenti ai problemi del personale, e quindi direttamente al funzionamento dei servizi, va giudicata come un fatto di altissimo valore civile e come l'unica strada per sottrarre gli utenti dei servizi assistenziali alla manipolazione ed alla strumentalizzazione.

In relazione a quanto esposto, gli interpellanti chiedono quale sia l'intendimento del Ministro affinchè la vertenza sindacale venga condotta rapidamente a soluzione, anche in carenza degli organi amministrativi dell'ENAOLI, e non vengano soffocate le istanze di democratizzazione della gestione ENAOLI avanzate dal personale. (interp. - 323)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario*:

MASCIALE, TOMASSINI, DI PRISCO, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è venuto a conoscenza del rinvenimento di una bomba, con i congegni ad orologeria ancora in moto, alla porta d'ingresso del « Palazzetto dell'arte » in Foggia, dove è allestita una mostra della Resistenza e dove avrebbe dovuto aver luogo, nello stesso giorno, un convegno indetto dalla Federazione del PSIUP di Foggia.

Per sapere, inoltre, quali sono stati i risultati delle ricerche e delle indagini eseguite dalla Questura per l'identificazione degli autori del fatto, appartenenti certamente ad organizzazioni di destra. (int. or. - 1642)

ANTONICELLI, GATTO Simone, ROMANO, CAVALLI, DI PRISCO, LI VIGNI, BONAZZI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale posizione assumeranno i rappresentanti del nostro Governo, nella prossima sessione ministeriale del Consiglio atlantico che risiederà a Roma alla fine del mese di maggio 1970, nei confronti del problema generale della sicurezza europea, che ha come fondamento essenziale il miglioramento dei rapporti fra i due Stati tedeschi, per cui diventa importante il contributo italiano a favore sia della loro intesa, sia della normalizzazione delle relazioni diplomatiche dell'Italia con la Repubblica democratica tedesca. (int. or. - 1643)

NALDINI, RAIA, VENTURI Lino. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la decisione del dottor Giovanni Raboni di cessare la propria collaborazione alla rubrica televisiva « Tuttilibri » e per sapere se tale decisione abbia — come risulterebbe — relazione con la decisione del dottor De Feo, vice presidente della RAI-TV, di imporre un servizio « Roma 1970 » da trasmettere in « Tuttilibri », per il quale sarebbe stato comunicato ai responsabili della rubrica che si tratta di « una decisione presa in altra sede e comunque non modificabile dai curatori della rubrica ». (int. or. - 1644)

CINCIARI RODANO Maria Lisa, MADERCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'avia-*

zione civile. — Per sapere se sia conoscenza del fatto che, in occasione dello sciopero dei dipendenti delle autolinee in concessione per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, le ditte economicamente collegate e facenti capo al commendator Albicini sono ricorse a rappresaglie economiche contro i lavoratori, nonchè alla serrata, sopprimendo anche le corse che le organizzazioni sindacali avevano mantenuto per assicurare gli spostamenti di studenti ed operai, e che tale serrata ha provocato una manifestazione di protesta degli utenti sulla Via Cassia.

Per sapere inoltre se, in considerazione del fatto che più volte le ditte in questione hanno, con il loro comportamento, provocato risentimenti tra gli utenti ed interventi della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, non ritenga di procedere alla revoca delle concessioni ed all'affidamento del servizio alla STEFER, azienda pubblica che opera nella zona. (int. or. - 1645)

FABIANI, ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale esito intenda dare alla richiesta del consiglio dei professori del Conservatorio statale di musica « L. Cherubini » di Firenze, trasmessa al suo Ministero in data 19 gennaio 1970 e sollecitata in data 14 aprile, tendente ad ottenere, in occasione del prossimo collocamento a riposo dell'attuale direttore, un procedimento democratico per la nomina del nuovo direttore attraverso l'elezione da parte del consiglio dei professori, procedimento richiesto con voto segreto espresso alla quasi unanimità dai professori stessi. (int. or. - 1646)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro dell'interno.* — In merito al rinvenimento di una bomba ad orologeria, avvenuto il mattino del 10 maggio 1970 a Foggia, all'ingresso del « Palazzetto dell'arte », dove era allestita una mostra della Resistenza e stava per tenersi un convegno del PSIUP. (int. or. - 1647)

BANFI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere informazioni sullo svolgimento della invasione del Libano da parte delle forze armate israeliane e per conoscere quali iniziative il Governo italiano abbia preso, in accordo con le decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, per contribuire a che azioni di tal genere non siano ripetute. (int. or. - 1648)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PELLICANO'. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere se intendano intervenire efficacemente onde soddisfare le esigenze di migliaia di cacciatori che, anche quest'anno, attendono con ansia di poter dare la caccia al falco pecchiaiolo (conosciuto nell'ambiente con il nome di « adorno »), alla quaglia e alla tortora, caccia migratoria che si presenta nel Mezzogiorno, e particolarmente in Calabria, soltanto in primavera.

Il falco pecchiaiolo appartiene alla categoria degli uccelli nocivi perchè distrugge interi alveari e la sua caccia, che si effettua nei mesi aprile-maggio esclusivamente sulle coste calabro-sicule dello Stretto di Messina, ha antichissime tradizioni ed unisce all'aspetto sportivo quello di sagra paesana. È cacciatore per antonomasia soltanto l'uccisore del pecchiaiolo, trofeo di pochi privilegiati, mentre gli altri sono considerati, nel gergo venatorio, « sindaci », cioè una sottospecie del cacciatore.

La proibizione della caccia all'adorno è stata coinvolta inopinatamente nel divieto delle cacce primaverili, pur sfuggendo a tutte le critiche di ordine biologico. Le migliaia di cacciatori del capoluogo e della provincia di Reggio Calabria, costituitisi in comitato di agitazione, chiedono che il divieto di caccia non venga esteso alla Calabria e particolarmente non interessi la caccia all'adorno, nei mesi di aprile e maggio, e la caccia alla quaglia e alla tortora, fino alla seconda domenica di maggio, lungo la fascia costiera compresa entro i duemila metri dall'orlo in-

terno dell'arenile, perchè nella zona non esiste caccia migratoria, in autunno.

Si chiede, quindi, una riforma legislativa e, momentaneamente, un provvedimento che ripristini la caccia all'adorno, alla quaglia e alla tortora. (int. scr. - 3554)

BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intenda prendere con carattere di urgenza per risolvere la insostenibile situazione nella quale vengono a trovarsi gli insegnanti dei corsi propedeutici istituiti in base alla recente legge sulla liberalizzazione degli accessi all'università e destinati agli studenti provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici.

Gli insegnanti di tali corsi hanno iniziato la loro attività dal mese di gennaio 1970, ma sino ad oggi non hanno ricevuto compenso alcuno. Tale stato di cose si verifica a Milano, Parma, Firenze e, probabilmente, in molte altre città. Per ovviare a tale situazione, il Ministero avrebbe dato disposizioni affinchè le casse scolastiche provvedano ad erogare eventuali anticipi, ciò che non può evidentemente risolvere la questione, anche perchè le casse scolastiche sono spesso in difficoltà per mancanza di fondi, oltre a non essere autorizzate a risolvere problemi di tale natura. A ciò si aggiunga, infine, che i professori universitari che avrebbero dovuto assolvere, sino dall'istituzione dei corsi, a compiti di coordinatori, hanno iniziato l'attività soltanto alcuni giorni or sono, cioè dopo quasi 5 mesi.

Da questo insieme di considerazioni appare in tutta la sua gravità la disfunzionalità dei corsi suddetti, con le conseguenze che si possono immaginare per centinaia di studenti che li frequentano. Pertanto, gli insegnanti di Milano hanno giustamente deciso di scendere in sciopero a tempo indeterminato dal prossimo 15 maggio 1970 se da parte del Ministero non si provvederà a regolare la loro situazione.

L'interrogante chiede al Ministro se non ritenga quanto esposto estremamente grave e comprovante un atteggiamento di inammissibile trascuratezza da parte del suo Ministero, e quindi assolutamente necessaria ed urgente un'immediata soluzione del problema. (int. scr. 3555)

MINNOCCI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Premesso che recentemente sono stati posti in commercio alcuni tipi di motorette la cui rumorosità supera notevolmente quella già intollerabile dei modelli precedentemente in circolazione;

premesso, altresì, che la campagna contro i rumori, encomiabilmente condotta dagli organi centrali e periferici del turismo, ha dato finora, purtroppo, esiti assai modesti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si vogliono adottare affinchè — anche in vista del prossimo inizio del periodo che registra la maggiore affluenza di turisti stranieri, particolarmente sensibili a tale problema — siano tutelati nel modo migliore la pubblica quiete e il riposo dei cittadini. (int. scr. - 3556)

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare in favore dei contadini della provincia di Frosinone, i quali hanno visto di recente assai gravemente compromesso dal gelo il raccolto dei propri fondi. (int. scr. - 3557)

ROMANO, CATALANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di dover promuovere un'apposita iniziativa perchè sia disposta l'integrazione salariale alle operaie tabacchine della provincia di Salerno, in conformità con le decisioni già adottate nella precedente compagna di lavorazione.

Tale richiesta viene avanzata con particolare forza e decisione da tutti i sindacati della categoria ed è sostenuta dalla lotta compatta delle lavoratrici interessate, le quali hanno occupato gli stabilimenti « Mattiello » e « Alfano » di Pontecagnano, « Farina » e « Santa Lucia » di Battipaglia ed il tabacchificio di Piazza del Galdo, in agro di Mercato San Severino. (int. scr. - 3558)

CELIDONIO, BLOISE, BARDI, FORMICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed*

ai Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sono allo studio iniziative per un più adeguato trattamento economico in favore di tutti gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie di finanza ed al Corpo delle guardie forestali, onde evitare il perpetuarsi di sperequazioni tra i detti cittadini militari e gli altri cittadini ugualmente dipendenti dallo Stato nel cui interesse operano le rispettive organizzazioni sindacali per accelerare il giusto processo di emancipazione sociale ed economica.

Si chiede, altresì, se, non potendo i suddetti cittadini, per la loro qualità di militari, far ricorso allo strumento dello sciopero, che per essi non fa Costituzione, non sia davvero onesto consentire ed autorizzare l'istituzione di commissioni interne facoltizzate, in un clima di responsabile disciplina, ad esaminare le rivendicazioni di categoria da sottoporre al vaglio di un'apposita Commissione interparlamentare, onde poter dare atto a detti benemeriti, silenziosi lavoratori al servizio della Repubblica che anche per essi vi è spazio per il riconoscimento di legittime istanze. (int. scr. - 3559)

PIOVANO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti intendano assumere nei confronti degli amministratori del comune di Voghera, i quali — a meno di un'ora dalla scadenza del Consiglio comunale — hanno deliberato, con ingiustificata procedura d'urgenza e in violazione di precise disposizioni di legge, l'acquisto di un'area di circa 34.000 metri quadrati in zona « Medassino ».

L'area, da destinarsi a zona annonaria e ad altre infrastrutture previste dal piano regolatore vogherese, è di proprietà dei signori dottor Antonio Gandini e Lorenza Malusardi. Il prezzo di vendita è stato fissato in lire 2.700 al metro quadrato, per un importo complessivo di circa 91 milioni di lire.

Un gruppo di consiglieri comunali si è rifiutato di discutere il provvedimento, di cui non ravvisava nè l'opportunità nè l'urgenza, e abbandonava l'aula, dalla quale era altresì uscito il consigliere commendator Gandini, padre di uno dei venditori dell'area. A quel punto veniva a mancare il numero legale, ma i consiglieri rimasti richiamavano in aula il Gandini e procedevano — avendo in tal modo ricostituito il numero legale — alla votazione.

Si osserva che tale procedura appare in violazione dell'articolo 290 del testo unico del 1915: tale articolo, infatti, precisa che è fatto obbligo ai consiglieri di non partecipare alle deliberazioni quando si tratti di « interesse proprio » o dei congiunti od affini fino al quarto grado. D'altra parte, la stessa legge precisa pure che i consiglieri i quali obbligatoriamente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni non si contano nel numero necessario a rendere legale la seduta, mentre l'intervento alla deliberazione di un consigliere che ha l'obbligo di astenersi rende nulla la stessa e può fare incorrere il consigliere stesso nel reato di interesse privato in atti d'ufficio.

Si chiede pertanto che, in merito a quanto accaduto, venga disposta una rigorosa inchiesta che accerti ogni responsabilità e provveda in conseguenza. (int. scr. - 3560)

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il territorio dei comuni di Sutri e Nepi, in provincia di Viterbo, è stato colpito, nella giornata del 28 aprile 1970, da violenta grandinata, seguita nella notte da gelata, ripetutasi nella notte del 30 aprile, subendo la distruzione dell'80 per cento delle colture, per alcune delle quali (piselli, patate, ortaggi, vigneti, noccioleti) il raccolto è andato interamente perduto.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti il Governo abbia adottato o intenda adottare per venire incontro alle esigenze delle centinaia di coltivatori danneggiati. (int. scr. - 3561)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 14 maggio 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 maggio, in due

sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Interrogazioni.

ALLE ORE 17

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (1044).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione del disegno di legge:

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (1043).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

VALORI, ALBARELLO, DI PRISCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative immediate il Governo italiano intenda assumere per condannare e per stroncare l'aggressione israeliana nei confronti del popolo libanese. (int. or. - 1634)

FABBRINI, SALATI, CALAMANDREI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quali informazioni è in grado di fornire al Senato sull'entità e l'ampiezza dell'aggressione compiuta all'alba del 12 maggio 1970, da forze corazzate di Israele contro il Libano;

quale giudizio esprime su questo nuovo gravissimo sviluppo del conflitto nel Medio Oriente;

quali immediate iniziative il Governo ha già assunto od intende assumere per contribuire a far cessare l'attacco israeliano e ad evitare che da un allargamento del conflitto nel Medio Oriente derivino minacciose ripercussioni in tutta l'area del Mediterraneo. (int. or. - 1635)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI, GATTO Simone. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali informazioni abbia il Governo in merito alle operazioni militari in corso nel Libano ad opera delle forze armate israeliane e quali azioni intenda svolgere di fronte alla nuova situazione. (int. or. - 1636)

BERGAMASCO, D'ANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i più recenti sviluppi della situazione nel Medio Oriente e quale azione possa svolgere il Governo italiano a favore della pace, prevenendo un nuovo conflitto fra arabi ed israeliani. (int. or. - 1637)

BRUSASCA, FLORENA, TREU, RICCI, SMURRA, SPASARI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo sulle operazioni israeliane contro il Libano e quale azione ha già svolto ed intende svolgere per impedire l'allargamento del conflitto e ristabilire la pace nel Medio Oriente. (int. or. - 1638)

IANNELLI, DINDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il pensiero del Governo in merito alle operazioni militari in corso in Medio Oriente e quale azione intenda svolgere in favore della prevenzione di un aggravarsi del conflitto. (int. or. - 1640)

BANFI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere informazioni sullo svolgimento della invasione del Libano da parte delle forze armate israeliane e per conoscere quali iniziative il Governo italiano abbia preso, in accordo con le decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, per contribuire a che azioni di tal genere non siano ripetute. (int. or. - 1648)

La seduta è tolta (*ore 20,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari